



Fondazione Brunod – ente filantropico

Data di pubblicazione: Torino, 22 ottobre 2026

FONDAZIONE CLAUDIO & VANDA BRUNOD ETS

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI AL SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA — Progetto “SEMPRE VICINI – Telesoccorso e Teleassistenza H24 per una Comunità Sicura e Inclusiva” - Prima edizione – Anno 2027

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

La Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e sociali, promuove il progetto “Sempre Vicini – Telesoccorso e Teleassistenza H24 per una Comunità Sicura e Inclusiva”, finalizzato a favorire la sicurezza, l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio di persone che si trovano in condizioni di fragilità, solitudine o vulnerabilità.

Il progetto nasce con l'obiettivo di creare una rete territoriale di protezione in grado di offrire un supporto concreto alle persone che, pur mantenendo un livello di autonomia compatibile con la vita domiciliare, possono trovarsi in situazioni di emergenza, difficoltà o bisogno di assistenza.

Il servizio prevede l'utilizzo di un dispositivo personale collegato a una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e comprende sempre, congiuntamente, il telesoccorso e la teleassistenza.

Il dispositivo sarà dotato di:

- pulsante SOS per la richiesta di aiuto;
- comunicazione vocale bidirezionale;
- localizzazione GPS;
- rilevazione automatica di eventuali cadute, quale funzione di supporto soggetta ai limiti tecnici indicati nell'Allegato G;
- possibilità di utilizzo sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione.

Per i beneficiari del presente bando è previsto il dispositivo Tracker, individuato come il più idoneo alle esigenze della popolazione destinataria sulla base di test effettuati sul territorio.

Le condizioni operative di ciascuna funzionalità, incluse le modalità di attivazione e i limiti della localizzazione GPS e della rilevazione automatica delle cadute (in riferimento, ad esempio, ai limiti di copertura, configurazione, corretta vestibilità e capacità del dispositivo), sono specificate nell'Allegato G, a cura della società incaricata.

Fondazione CLAUDIO & VANDA BRUNOD – ENTE FILANTROPICO

Fondo di dotazione indisponibile € 30.000 i.v.
C.F. 97909930014

www.fondazionebrunod.com

Sede legale e amministrativa
Corso Re Umberto, 54
10128 Torino - Italia



Fondazione Brunod – ente filantropico

Con il presente bando la Fondazione intende sostenere l'accesso al servizio per un primo gruppo di 30 beneficiari, attraverso la messa a disposizione del dispositivo e il sostegno economico al relativo servizio di telesoccorso e teleassistenza.

La prima edizione del progetto ha anche carattere sperimentale e consentirà alla Fondazione di monitorare l'efficacia dell'iniziativa, il livello di utilizzo del servizio e i benefici prodotti sulla sicurezza e sull'autonomia delle persone coinvolte.

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE

La prima edizione del progetto è rivolta:

- a) **alle persone residenti nei Comuni associati al Consorzio IN.RE.TE., elencati nell'Allegato F, Sezione A;**
- b) **ai soci o iscritti, alla data del 22 ottobre 2026, degli enti aderenti elencati nell'Allegato F, Sezione B, indipendentemente dal Comune di residenza.**

I soggetti aderenti sono definiti in via definitiva alla data di pubblicazione del presente bando (22 ottobre 2026). L'Allegato F non è soggetto ad aggiornamenti nel corso della prima edizione; eventuali adesioni successive sono valutate per le edizioni successive. L'adesione all'iniziativa del Consorzio IN.RE.TE. e degli enti aderenti è formalizzata mediante lettera di adesione indirizzata alla Fondazione, che non fa parte del presente bando.

L'ambito territoriale iniziale è volutamente circoscritto, al fine di consentire una prima sperimentazione concreta del progetto e di verificarne l'efficacia prima di un eventuale successivo ampliamento.

L'eventuale estensione territoriale nelle successive edizioni sarà valutata sulla base dei risultati della prima esperienza, delle risorse disponibili e delle eventuali collaborazioni attivate con gli enti e le realtà del territorio.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono presentare domanda le persone che, alla data di presentazione della domanda:

- 1. abbiano compiuto 65 anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4 per la graduatoria dedicata;**
- 2. siano residenti in uno dei Comuni di cui all'Allegato F, Sezione A, ovvero risultino soci o iscritti, alla data del 22 ottobre 2026, di uno degli enti di cui all'Allegato F, Sezione B;**
- 3. vivano presso il proprio domicilio, come dichiarato in Allegato C, Sezione 2-bis;**
- 4. mantengano un livello di autonomia compatibile con la vita domiciliare, come dichiarato in Allegato C, Sezione 2-bis;**
- 5. dispongano di un ISEE in corso di validità;**



Fondazione Brunod – ente filantropico

6. non usufruiscano di servizi residenziali continuativi, quali RSA o altre strutture residenziali sociosanitarie o assistenziali, nei quali siano già presenti servizi di assistenza e sicurezza sostitutivi o equivalenti a quelli oggetto del presente progetto, come dichiarato in Allegato C, Sezione 2-bis.

La presenza di familiari, caregiver, assistenti domiciliari, badanti o altri servizi di supporto alla persona non costituisce di per sé causa di esclusione, qualora il servizio "Sempre Vicini" rappresenti un ulteriore e concreto strumento di sicurezza e tutela della persona presso il proprio domicilio.

Potranno inoltre essere valutate, ai fini della formazione delle graduatorie, specifiche condizioni personali, sociali e di salute che rendano particolarmente utile il servizio, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

ART. 4 – GRADUATORIA DEDICATA A PERSONE CON SPECIFICHE PATOLOGIE O CONDIZIONI DI MOBILITÀ

Dei 30 dispositivi complessivamente disponibili, 25 sono assegnati attraverso la graduatoria generale e 5 sono riservati, secondo il meccanismo descritto nel presente articolo, a persone che, pur non essendo tenute al possesso del requisito anagrafico minimo di cui all'Art. 3, punto 1) (potendo quindi avere un'età inferiore a 65 anni), possiedano tutti gli altri requisiti di cui all'Art. 3 e presentino una patologia o una condizione riconosciuta che comporti o possa comportare:

- **difficoltà nella deambulazione o nella mobilità;**
- **maggiore rischio di caduta;**
- **episodi di perdita di equilibrio;**
- **necessità di poter richiedere rapidamente aiuto in caso di emergenza;**
- **particolare utilità della localizzazione e/o della rilevazione automatica della caduta.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno rientrare in questa specifica graduatoria persone affette da sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o altre patologie o condizioni riconosciute che determinino analoghe esigenze di sicurezza e mobilità.

La condizione dovrà essere documentata attraverso idonea certificazione ufficiale rilasciata o comunque riconosciuta dalla ASL di competenza. La certificazione deve attestare una patologia o condizione che, secondo quanto risultante dalla documentazione sanitaria, comporti o possa comportare almeno una delle esigenze di sicurezza e mobilità indicate nel presente articolo. La conformità della certificazione ai requisiti del presente articolo è valutata dalla Commissione di cui all'Art. 19 sulla base del contenuto della documentazione sanitaria prodotta, senza margini di apprezzamento ulteriori rispetto a quanto ivi indicato.

L'accesso alla graduatoria dedicata è subordinato al consenso esplicito del richiedente al trattamento dei dati relativi alla salute necessari alla verifica della condizione, prestato ai sensi dell'Allegato D. In assenza di tale consenso o della certificazione di cui al comma precedente, la domanda del richiedente che abbia compiuto 65 anni è valutata



Fondazione Brunod – ente filantropico

esclusivamente nell'ambito della graduatoria generale; la domanda del richiedente di età inferiore a 65 anni non è ammissibile.

I richiedenti di età inferiore a 65 anni concorrono esclusivamente nella graduatoria dedicata.

La graduatoria dedicata è formata applicando i medesimi criteri previsti dal presente bando (Artt. 9-13).

Meccanismo di composizione della graduatoria finale

La graduatoria generale e la graduatoria dedicata sono formate parallelamente e in modo indipendente, secondo i medesimi criteri di cui agli Artt. 9-13. Una volta formate entrambe, si procede come segue, garantendo che il totale dei beneficiari della prima edizione sia pari a 30, nei limiti delle domande ammissibili pervenute:

1. si individuano i primi 25 richiedenti utilmente collocati nella graduatoria generale, in ordine di punteggio, che sono considerati beneficiari a titolo di graduatoria generale, indipendentemente dalla loro eventuale presenza anche nella graduatoria dedicata;
2. tra i restanti richiedenti della graduatoria dedicata, non già individuati al punto precedente, si individuano i primi 5, in ordine di punteggio, ai fini della copertura della quota dedicata di 5 posti, così da destinare l'intera quota al maggior numero possibile di persone con patologie o condizioni di mobilità riconosciute;
3. qualora il numero dei richiedenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla graduatoria dedicata, non già beneficiari a titolo di graduatoria generale, sia inferiore a 5, i posti dedicati non assegnati sono attribuiti ai successivi aventi diritto della graduatoria generale, così che il numero complessivo dei beneficiari resti pari a 30, nei limiti delle domande ammissibili; analogamente, qualora i richiedenti della graduatoria generale siano inferiori a 25, i posti generali non assegnati sono attribuiti ai successivi aventi diritto della graduatoria dedicata.
4. in caso di rinuncia o decadenza di un beneficiario (Art. 22), lo scorrimento avviene in primo luogo dalla medesima graduatoria (generale o dedicata) da cui il posto si è liberato; qualora tale graduatoria risulti esaurita, lo scorrimento avviene dall'altra graduatoria, secondo l'ordine di punteggio; qualora entrambe le graduatorie risultino esaurite, lo scorrimento avviene dall'eventuale graduatoria successiva di cui all'Art. 18.
5. in caso di proroga ai sensi dell'Art. 18, i posti non assegnati con la prima graduatoria sono attribuiti con la graduatoria successiva, applicando il medesimo meccanismo ai posti residui di ciascuna quota (generale e dedicata).

Ciascun beneficiario riceve un solo dispositivo, indipendentemente dal numero di graduatorie in cui risulti idoneo.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio "Sempre Vicini" prevede l'utilizzo di un dispositivo personale collegato a una Centrale Operativa professionale attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, incaricata della gestione delle segnalazioni e delle richieste di assistenza secondo le procedure definite nell'ambito del progetto.

Il servizio costituisce uno strumento di supporto alla sicurezza personale e non sostituisce i servizi pubblici di emergenza, l'assistenza sanitaria, la sorveglianza continuativa o la presenza di un caregiver. La localizzazione e la rilevazione automatica delle cadute operano nei limiti tecnici indicati nell'Allegato G e possono essere condizionate, tra l'altro, dalla copertura di rete, dall'ambiente di utilizzo, dalla corretta ricarica e vestibilità del dispositivo e dalle caratteristiche dell'evento. Non può pertanto essere garantita la rilevazione o localizzazione di ogni evento.

Il servizio comprende le seguenti attività:

1. Verifica periodica del dispositivo

La Centrale Operativa effettuerà una verifica periodica del corretto funzionamento del dispositivo, che comprenderà:

- un contatto periodico (mensile) con l'utente, finalizzato a verificare il corretto funzionamento del dispositivo e delle principali funzionalità;
- il controllo dello stato generale del dispositivo e delle eventuali anomalie rilevate;
- l'eventuale segnalazione all'utente o alla persona di riferimento di problematiche che richiedano un intervento o una verifica.

La periodicità delle verifiche e i tempi di risposta indicativi della Centrale Operativa sono specificati nella scheda tecnica del servizio (Allegato G), compilata dalla società incaricata.

2. Segnalazione di batteria scarica

Il dispositivo sarà configurato per generare una segnalazione quando il livello della batteria scenderà al di sotto della soglia prevista dal servizio, indicativamente pari al 15%. In presenza della segnalazione, la Centrale Operativa potrà contattare l'utente e, ove previsto e autorizzato, la persona di riferimento, al fine di ricordare la necessità di provvedere alla ricarica del dispositivo.

3. Teleassistenza

Il dispositivo è sempre collegato al servizio di teleassistenza, consentendo all'utente di entrare in contatto con la Centrale Operativa in caso di necessità. La Centrale Operativa provvederà a: ricevere e valutare le richieste di assistenza; verificare, ove possibile, la situazione con l'utente; attivare, sulla base delle procedure concordate e della natura della segnalazione, i contatti e i servizi previsti dal progetto.



Fondazione Brunod – ente filantropico

4. Scheda personale e informazioni utili all'assistenza

Previo consenso dell'interessato e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potrà essere predisposta una scheda personale contenente le informazioni ritenute utili per consentire una gestione più efficace delle eventuali situazioni di emergenza, tra cui: dati anagrafici e recapiti; nominativi e recapiti delle persone di riferimento; informazioni utili alla gestione dell'intervento; eventuali informazioni sanitarie strettamente necessarie, ove previste dal servizio e sulla base di uno specifico consenso.

L'accesso alla scheda e alle relative informazioni è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati e per le finalità connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Nella fase di erogazione del servizio (successiva alla selezione dei beneficiari), la Fondazione non svolge alcuna attività sulle informazioni sanitarie contenute nella scheda personale e non vi accede in alcun modo: tali informazioni sono trattate esclusivamente dalla società incaricata della gestione operativa del servizio. Nella sola fase di selezione, la Fondazione tratta i dati sanitari dichiarati ai fini della formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dagli Artt. 9, 13 e 19 e dall'Allegato D.

5. Gestione delle situazioni di emergenza

In caso di SOS, caduta, mancata risposta, anomalia del dispositivo o altra situazione che richieda assistenza, la Centrale Operativa, secondo le procedure operative applicabili e in relazione alla natura e alla gravità della segnalazione, potrà attivare i soggetti e i servizi territoriali competenti, tra cui, a titolo esemplificativo: servizi di emergenza sanitaria e Numero Unico Europeo di Emergenza 112; struttura sanitaria di riferimento, ove previamente individuata e ove previsto dalle procedure del servizio; familiari, caregiver o persone di fiducia indicate dall'utente; Forze dell'Ordine, quando necessario; Vigili del Fuoco, quando necessario; altri servizi territoriali individuati nell'ambito del progetto.

6. Contatti di riferimento e modalità di intervento

Per ciascun beneficiario sarà possibile associare al dispositivo uno o più contatti di riferimento, secondo quanto concordato con l'interessato, incluse la sequenza dei contatti da attivare, le modalità di comunicazione e le procedure in caso di mancata risposta.

7. Comunicazione delle informazioni ai soggetti intervenienti

Quando previsto dalle procedure del servizio e dal consenso rilasciato dall'interessato, la Centrale Operativa potrà comunicare ai soggetti coinvolti nell'intervento le informazioni strettamente necessarie, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione dei dati.

8. Definizione delle procedure individuali

Fondazione CLAUDIO & VANDA BRUNOD – ENTE FILANTROPICO
Fondo di dotazione indisponibile € 30.000 i.v.
C.F. 97909930014
www.fondazionebrunod.com

Sede legale e amministrativa
Corso Re Umberto, 54
10128 Torino - Italia



Fondazione Brunod – ente filantropico

Al momento dell'attivazione del servizio saranno definite, insieme all'assistito e secondo le modalità previste dalla Centrale Operativa:

- le informazioni da inserire nella scheda personale;
- i soggetti autorizzati ad aggiornarle;
- i contatti di emergenza e le relative procedure di attivazione;
- le modalità di comunicazione con i familiari e le persone di fiducia;
- le procedure da seguire in caso di SOS, caduta, mancata risposta, mancata risposta al telecontrollo mensile, batteria scarica o anomalia del dispositivo;
- le modalità di eventuale comunicazione con i servizi di emergenza, le strutture sanitarie, le Forze dell'Ordine e gli altri servizi territoriali coinvolti.

Le informazioni saranno conservate e trattate per il periodo previsto dalla normativa applicabile e secondo le modalità indicate nell'informativa privacy e nei relativi consensi, ove necessari.

9. Monitoraggio e coordinamento del servizio

La Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS ha esclusivamente un ruolo di supervisione e monitoraggio generale del progetto. Nella fase di erogazione del servizio la Fondazione non accede ai dati relativi alle singole segnalazioni, agli allarmi, alle localizzazioni, alle informazioni sanitarie o alle altre informazioni operative trattate dal soggetto gestore, fatto salvo il trattamento dei dati amministrativi strettamente necessari alla gestione del rapporto con il beneficiario e alla verifica dei requisiti per la prosecuzione del sostegno (Art. 8), e non partecipa alla gestione delle singole situazioni di emergenza.

ART. 6 – SOGGETTO GESTORE E COLLABORAZIONI

La Fondazione si avvarrà, per la realizzazione del progetto, della società Televita S.p.A. (P.IVA 00566630323, Piazza San Giovanni, 6 – 34122 Trieste (TS), REA 85761, pec televita-spa@pec.it), operatore specializzato nella gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza.

Il soggetto incaricato della gestione operativa è responsabile delle attività contrattualmente previste connesse all'attivazione e gestione dei dispositivi, alla Centrale Operativa e alle procedure di telesoccorso e teleassistenza. L'eventuale attivazione dei servizi pubblici di emergenza non configura l'erogazione diretta di prestazioni sanitarie da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione tra la Fondazione e Televita S.p.A. è previsto per iscritto che la Fondazione non riceva alcun compenso o beneficio economico dalla società, e che i dati dei beneficiari e degli utenti del voucher comunicati dalla Fondazione a Televita S.p.A. siano utilizzati esclusivamente per l'attivazione e l'erogazione del servizio e per le comunicazioni amministrative, contrattuali e di assistenza connesse. Ogni ulteriore trattamento per finalità



Fondazione Brunod – ente filantropico

promozionali è effettuato solo in presenza di un'adeguata base giuridica e nel rispetto dell'informativa resa direttamente all'interessato. Le condizioni tecniche del servizio sono riportate in Allegato G, a cura di Televita S.p.A.

La collaborazione di Televita S.p.A. è regolata da apposita convenzione sottoscritta tra le parti prima della pubblicazione definitiva del presente bando, nella quale sono definiti condizioni economiche, livelli di servizio, responsabilità, modalità di attivazione, gestione e sostituzione dei dispositivi e reportistica, inclusa la comunicazione trimestrale del dato di utilizzo di cui all'Art. 8. La convenzione è coerente con le previsioni del presente bando che riguardano Televita S.p.A. e non può prevedere, nei confronti dei beneficiari, condizioni meno favorevoli di quelle qui indicate.

In ogni caso:

- per la fase di erogazione del servizio, le parti hanno individuato Televita S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento, secondo quanto previsto dall'Art. 25; Televita S.p.A. fornisce ai beneficiari, all'atto dell'attivazione, un'adeguata informativa privacy relativa a tale fase;
- per i dispositivi finanziati dalla Fondazione nell'ambito del bando (dispositivo Tracker), le condizioni economiche sono quelle indicate nell'Allegato E.3 e restano ferme per l'intera durata del servizio finanziato; Televita S.p.A. è tenuta ad attivare tutti i dispositivi assegnati dalla Fondazione, indipendentemente da eventuali sospensioni o modifiche del canale voucher.

L'Allegato G è completato e validato da Televita S.p.A. prima della pubblicazione del presente bando; eventuali aggiornamenti successivi sono disciplinati dall'Art. 26.

ART. 7 – CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE

Per i 30 beneficiari individuati attraverso il presente bando, la Fondazione sosterrà:

1. il dispositivo personale, nella versione Tracker descritta all'Art. 1, di proprietà della Fondazione e concesso al beneficiario in comodato d'uso gratuito per la durata del sostegno (salvo quanto previsto dall'Art. 21 in caso di prosecuzione autonoma);
2. il servizio di telesoccorso e teleassistenza, sempre inclusi;
3. il relativo abbonamento per il periodo iniziale di 12 mesi.

Il dispositivo, la sua attivazione e il servizio di telesoccorso e teleassistenza sono forniti al beneficiario senza alcun costo a suo carico per tutta la durata del sostegno, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 22 in caso di danneggiamento o perdita imputabili al beneficiario. Le condizioni economiche del servizio sono regolate esclusivamente tra la Fondazione e Televita S.p.A. (Art. 6 e Allegato E.3).



Fondazione Brunod – ente filantropico

Le modalità di sostituzione e di gestione di guasti, danni o smarrimenti sono indicate nella convenzione tra la Fondazione e Televita S.p.A. e comunicate al beneficiario prima dell'attivazione.

Il sostegno della Fondazione è destinato direttamente alla realizzazione del progetto e non sarà corrisposto in denaro al beneficiario.

ART. 8 – DURATA DEL SOSTEGNO E RINNOVO

Il sostegno iniziale ha durata di 12 mesi dalla data di attivazione del servizio ed è garantito a tutti i 30 beneficiari individuati tramite il presente bando.

Per i mesi successivi, il sostegno può essere rinnovato annualmente, fino a un periodo massimo complessivo di 5 anni dalla data di attivazione del servizio, subordinatamente alla verifica annuale della permanenza dei requisiti previsti dal bando di cui al comma successivo, e salvo il verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'Art. 22.

La permanenza dei requisiti è verificata con cadenza annuale, in occasione di ciascuna scadenza del periodo di sostegno in corso. A tal fine, al beneficiario è richiesto di presentare la documentazione necessaria almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di sostegno in corso:

- un'autocertificazione attestante la permanenza del requisito di cui all'Art. 3, punto 2 (residenza o iscrizione all'ente aderente), del domicilio e del livello di autonomia compatibile con la vita domiciliare, nonché l'assenza di ricovero presso strutture residenziali di cui all'Art. 3, punto 6);
- una nuova attestazione ISEE in corso di validità;
- per i soli beneficiari ammessi tramite la graduatoria dedicata di cui all'Art. 4, una conferma o un aggiornamento della certificazione ASL attestante la permanenza della patologia o condizione rilevante, ove la certificazione originaria non ne attesti già il carattere permanente.

Il valore del nuovo ISEE è acquisito esclusivamente ai fini della verifica della permanenza del requisito di possesso di un ISEE in corso di validità e non comporta una riformulazione della graduatoria né una rideterminazione del punteggio attribuito nella prima selezione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato, salvo comprovato impedimento, comporta la decadenza dal sostegno ai sensi dell'Art. 22. La Fondazione riceve inoltre dalla società incaricata, con cadenza trimestrale e per ciascun beneficiario individualmente, unicamente un'informazione binaria relativa alla presenza o assenza di utilizzo del servizio nel trimestre di riferimento, senza ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo, trattata esclusivamente ai fini della verifica della prosecuzione e del rinnovo del sostegno di cui al presente articolo (cfr. Art. 23).

Ai fini del presente articolo, si ha «assenza di utilizzo» quando, nel trimestre di riferimento, il beneficiario non ha risposto ad alcuno dei contatti mensili di verifica (Art. 5, punto 1) oppure il dispositivo è rimasto spento o scarico



Fondazione Brunod – ente filantropico

per l'intero trimestre. Il dato non riguarda in alcun modo il ricorso al soccorso o all'assistenza (SOS, cadute, chiamate alla Centrale Operativa o altre segnalazioni), che resta nella disponibilità esclusiva del soggetto gestore.

In caso di assenza di utilizzo, la Fondazione contatta il beneficiario e la persona di riferimento per verificarne le ragioni e assegna un termine di 30 giorni per riprendere il regolare utilizzo del dispositivo. Decorso inutilmente tale termine, salvo comprovato impedimento (ad esempio un ricovero temporaneo), il sostegno decade ai sensi dell'Art. 22 e il dispositivo è ritirato (Art. 21) e riassegnato mediante scorrimento della graduatoria (Art. 22).

Al termine del periodo massimo di 5 anni, ovvero prima di tale termine qualora il beneficiario non conservi più i requisiti, sarà il beneficiario stesso o la sua famiglia a decidere se proseguire il servizio autonomamente, direttamente con Televita S.p.A., a condizioni concordate tra le parti: da quel momento il rapporto, anche economico, riguarda esclusivamente il beneficiario e Televita S.p.A., senza alcun coinvolgimento della Fondazione. In tal caso, il beneficiario mantiene il dispositivo (Art. 21) e può accedere all'abbonamento alle condizioni del canale voucher in vigore in quel momento (Art. 27 e Allegato E.3).

Il dispositivo fornito nell'ambito della prima edizione è di proprietà della Fondazione. In caso di cessazione del sostegno e di mancata prosecuzione autonoma, il beneficiario è tenuto alla restituzione secondo quanto previsto dall'Art. 21.

Il voucher di cui all'Art. 27 e all'Allegato E non riguarda i 30 beneficiari del presente bando, il cui accesso al servizio è disciplinato dal presente articolo, ma esclusivamente le persone di cui all'Art. 27: per queste ultime, una volta rilasciato il voucher, ogni rapporto con Televita S.p.A. — incluso quello economico — resta questione esclusiva tra la persona interessata e la società, senza alcun ruolo della Fondazione.

ART. 9 – CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La selezione dei beneficiari avverrà attraverso una graduatoria basata su criteri oggettivi e verificabili, vincolanti per l'intera prima edizione. Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a 100 punti.

Criterio	Punteggio massimo
Situazione economica – ISEE	50 punti
Età	20 punti
Persona che vive sola o equiparata	10 punti
Limitata rete familiare/sociale	10 punti
Fragilità e concreta necessità del servizio	10 punti
Totale	100 punti

Il criterio “Fragilità e concreta necessità del servizio” si applica secondo le stesse modalità dichiarative a tutti i richiedenti, sia nella graduatoria generale sia in quella dedicata di cui all'Art. 4, secondo quanto previsto dall'Art. 13.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Non è prevista, per la graduatoria dedicata, alcuna voce di punteggio aggiuntiva rispetto ai 100 punti complessivi: la condizione patologica documentata ai fini dell'Art. 4 costituisce requisito di accesso a tale graduatoria, distinto dal punteggio del presente criterio, che resta calcolato secondo i medesimi elementi dichiarativi validi per tutti i richiedenti.

ART. 10 – SITUAZIONE ECONOMICA: ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIO-SANITARIO

L'ISEE rappresenta il principale criterio di valutazione della situazione economica del richiedente. Ai fini del presente bando è richiesto l'ISEE ordinario in corso di validità.

Per i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ISEE per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, è ammessa, in alternativa all'ISEE ordinario e a scelta del richiedente, la presentazione dell'ISEE Socio-Sanitario, anche nella modalità a nucleo ristretto ove prevista dalla normativa vigente. Il richiedente dovrà indicare in domanda la tipologia di ISEE utilizzata ai fini del punteggio e allegare la relativa attestazione.

In mancanza della certificazione di disabilità o non autosufficienza, la domanda è valutata sulla base dell'ISEE ordinario risultante dall'attestazione presentata; in assenza di un valore ISEE ordinario valido, la domanda è esclusa.

Ai fini della prima edizione si applicano le seguenti fasce, vincolanti fino al termine della stessa:

ISEE	Punti
Fino a € 8.000,00	50
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	45
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	40
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	30
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	20
Da € 24.000,01 a € 28.500,00	10
Oltre € 28.500,00	0



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 11 – CRITERIO DELL'ETÀ

Al fine di considerare anche la maggiore esposizione ai rischi connessi all'età, sarà attribuito un punteggio crescente in relazione all'età del richiedente, a partire dal requisito anagrafico minimo di 65 anni previsto dall'Art. 3. L'età è calcolata alla data di presentazione della domanda. Ai fini del criterio dell'età, il punteggio è pari a 0 per i richiedenti di età inferiore a 65 anni ammessi alla graduatoria dedicata.

Età	Punti
65–69 anni	5
70–74 anni	10
75–79 anni	15
80–84 anni	18
85 anni e oltre	20

ART. 12 – CONDIZIONE ABITATIVA E RETE FAMILIARE/SOCIALE

La graduatoria terrà conto della situazione abitativa e della presenza o meno di una rete familiare e sociale in grado di garantire un adeguato supporto alla persona, sulla base di elementi dichiarati dal richiedente nel modulo di domanda (Allegato C, Sezione 2), oggettivi e verificabili, e non soggetti a valutazione discrezionale da parte della Commissione.

Persona che vive sola o equiparata (10 punti, attribuiti per intero in caso di dichiarazione positiva)

Il punteggio è attribuito per intero se il richiedente dichiara di vivere solo/a, in base a quanto indicato in Sezione 2 dell'Allegato C.

Il punteggio è attribuito per intero anche al richiedente che conviva esclusivamente con persone non in grado di prestargli assistenza (ad esempio per età avanzata, disabilità o condizioni di salute), secondo quanto dichiarato nella Sezione 2 dell'Allegato C.

Limitata rete familiare/sociale (fino a 10 punti)

Il punteggio è calcolato sommando i punti relativi a ciascuno dei seguenti elementi dichiarato presente, fino al massimo di 10 punti:

- assenza di familiari residenti nello stesso Comune di residenza del richiedente: **4 punti**;
- assenza di contatti regolari (almeno settimanali) con familiari, vicini o altre figure di riferimento: **3 punti**;
- assenza di caregiver, badante o assistente domiciliare: **3 punti**.

Le risposte della Sezione 2 dell'Allegato C sono obbligatorie: la mancata risposta comporta l'esclusione della domanda ai sensi dell'Art. 16.1, comma 8.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 13 – FRAGILITÀ E NECESSITÀ DEL SERVIZIO

Gli elementi di cui al presente articolo sono dichiarati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nel modulo di domanda (Allegato C, Sezione 4). Non è richiesta, al momento della presentazione della domanda, documentazione sanitaria a comprova di tali elementi; la Fondazione può tuttavia effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e richiedere, ai sensi dell'Art. 17, la documentazione strettamente necessaria alla verifica, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano le conseguenze previste dall'Art. 22.

Il punteggio è calcolato sommando i punti relativi a ciascuno dei seguenti elementi dichiarati presenti, fino al massimo di 10 punti:

Elemento	Punti
Almeno un episodio di caduta negli ultimi 12 mesi	4
Assunzione regolare di farmaci prescritti per una o più patologie croniche che incidono sulle condizioni di autonomia, mobilità o sicurezza personale	3
Utilizzo abituale di ausili per la deambulazione	3
Massimo complessivo	10

Gli elementi sono cumulabili tra loro fino al massimo indicato. In presenza del consenso di cui all'Allegato D, le risposte della Sezione 4 dell'Allegato C sono obbligatorie: la mancata risposta comporta l'esclusione della domanda ai sensi dell'Art. 16.1, comma 8.

Il trattamento dei dati relativi alla salute necessari alla valutazione di tali elementi richiede il consenso esplicito del richiedente, prestato ai sensi dell'Allegato D. In assenza di tale consenso, al richiedente non è attribuito il punteggio previsto dal presente articolo, fermo restando il diritto di partecipare alla selezione sulla base degli altri criteri di cui agli Artt. 9-12.

La documentazione sanitaria richiesta ai fini dell'accesso alla graduatoria dedicata non determina automaticamente l'attribuzione del punteggio previsto dal presente articolo, che resta subordinato alle specifiche dichiarazioni rese nella Sezione 4 dell'Allegato C.

ART. 14 – GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA DEDICATA

La procedura di selezione prevede:

A. Graduatoria generale: destinata ai richiedenti in possesso di tutti i requisiti generali previsti dal bando, compreso il requisito anagrafico, per 25 posti.



Fondazione Brunod – ente filantropico

B. Graduatoria dedicata: destinata a persone che, oltre ai requisiti generali (fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4 in tema di requisito anagrafico), presentino una patologia o una condizione riconosciuta ai sensi dell'Art. 4, per 5 posti riservati secondo il meccanismo ivi descritto.

La graduatoria generale comprende tutti i richiedenti in possesso di tutti i requisiti di cui all'Art. 3, compreso il requisito anagrafico di cui al punto 1). La graduatoria dedicata comprende esclusivamente i richiedenti ammessi ai sensi dell'Art. 4, che abbiano o meno compiuto 65 anni. I richiedenti di età inferiore a 65 anni concorrono esclusivamente nella graduatoria dedicata.

Le due graduatorie sono composte nella graduatoria finale complessiva secondo il meccanismo descritto nell'Art. 4, al quale si rinvia integralmente. Ciascun beneficiario riceve un solo dispositivo, indipendentemente dal numero di graduatorie in cui risulti idoneo.

ART. 15 – CRITERI DI PRIORITÀ IN CASO DI PARITÀ

In caso di parità di punteggio, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. ISEE più basso (Art. 10);
2. maggiore età anagrafica (Art. 11);
3. condizione di persona che vive sola o equiparata ai sensi dell'Art. 12;
4. punteggio più alto nel criterio “Limitata rete familiare/sociale” (Art. 12);
5. punteggio più alto nel criterio “Fragilità e concreta necessità del servizio” (Art. 13);
6. in caso di ulteriore parità, precede la domanda presentata per prima. Rilevano la data e l'ora di ricezione risultanti dai sistemi di posta elettronica della Fondazione, per le domande inviate via e-mail, ovvero la data e l'ora indicate nella ricevuta di consegna, per le domande cartacee (Art. 16.1).

Eventuali ulteriori criteri di priorità potranno essere definiti dalla Fondazione solo al termine della prima edizione, sulla base dell'analisi puntuale del tessuto sociale del territorio maturata nel corso dell'anno, e troveranno applicazione nelle edizioni successive del bando.

ART. 16 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SUPPORTO ISTITUZIONI

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Fondazione (Allegato C), che descrive in dettaglio le informazioni da fornire e i documenti obbligatori da allegare.

La domanda, corredata dei relativi allegati, dovrà essere presentata secondo una delle modalità previste dall'Art. 16.1.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Per le domande inviate via e-mail, la Fondazione confermerà con mail di riscontro la presa in carico della documentazione, assegnando alla domanda un codice identificativo univoco. Il codice identifica la pratica nelle comunicazioni individuali successive, incluso l'esito della selezione di cui all'Art. 20.

Per le domande consegnate in forma cartacea, il codice identificativo è comunicato dalla Fondazione dopo l'apertura della busta, all'indirizzo e-mail indicato nel modulo di domanda o, in mancanza, telefonicamente.

Né la ricevuta di presa in carico né la ricevuta di consegna rilasciata dai punti di raccolta costituiscono attestazione di ammissibilità della domanda o riconoscimento del possesso dei requisiti.

Alla domanda dovrà essere allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D) e, per i trattamenti per i quali la relativa base giuridica è costituita dal consenso, l'apposita manifestazione di consenso ivi prevista. I dati dei soli beneficiari selezionati sono comunicati alla società incaricata della gestione del servizio (attualmente Televita S.p.A.), limitatamente a quanto strettamente necessario per la loro identificazione, per la verifica dell'avvenuta assegnazione e per la successiva attivazione del servizio; la società incaricata contatterà quindi direttamente il beneficiario individuato al solo fine di raccogliere le ulteriori informazioni necessarie alla corretta attivazione e gestione del servizio. La domanda dovrà contenere almeno:

- dati anagrafici del richiedente;
- residenza;
- recapiti;
- dichiarazione relativa alla condizione abitativa e ai requisiti di cui all'Art. 3, punti 3), 4) e 6);
- indicazione della situazione familiare e della rete di supporto;
- ISEE in corso di validità;
- dichiarazione degli elementi di fragilità di cui all'Art. 13;
- eventuale documentazione sanitaria necessaria per l'accesso alla graduatoria dedicata;
- dichiarazione di presa visione delle condizioni del progetto.

La domanda potrà essere presentata dal diretto interessato o, ove necessario, da un familiare, tutore, amministratore di sostegno o altro soggetto legittimato.

La domanda potrà essere presentata anche con il supporto dei servizi sociali e delle altre strutture del Comune di residenza a ciò abilitate e del Consorzio IN.RE.TE., unici soggetti che prestano supporto alla compilazione, per assistere i richiedenti nella compilazione e nell'invio della domanda e della relativa documentazione, quale forma di supporto ordinario all'accesso al bando e non solo in caso di difficoltà specifiche.

I punti di raccolta presso i quali è possibile consegnare la domanda in forma cartacea, con indirizzi, orari e referenti, sono indicati nell'Art. 16.2.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 16.1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ambito. Il presente articolo si applica esclusivamente alle domande di partecipazione al bando per l'assegnazione dei 30 dispositivi finanziati dalla Fondazione. Le richieste di voucher di cui all'Art. 27 e all'Allegato E si presentano esclusivamente via e-mail, secondo quanto previsto dall'Allegato E, e non possono essere consegnate presso i punti di raccolta.

2. Modalità. La domanda può essere presentata:

- a) via posta elettronica (modalità consigliata), all'indirizzo fondazione@fondazionebrunod.com, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet della Fondazione www.fondazionebrunod.com;
- b) in forma cartacea, mediante consegna a mano presso uno dei punti di raccolta indicati nell'Art. 16.2, negli orari ivi indicati.

La consegna cartacea è rivolta a chi non è in grado di utilizzare la modalità telematica.

3. Busta. La documentazione cartacea va inserita in una busta chiusa e non trasparente. All'esterno della busta vanno riportati il cognome e nome del richiedente e la dicitura "Bando Sempre Vicini – Domanda di partecipazione". Non sono accettate buste aperte, trasparenti o prive di tali indicazioni.

4. Ricevuta di consegna. Il punto di raccolta rilascia una ricevuta in duplice copia, con nome e cognome del richiedente, data e ora di consegna e firma dell'operatore. Una copia è consegnata al richiedente; l'altra accompagna la busta. Il punto di raccolta non apre la busta e non verifica la completezza della documentazione. L'eventuale supporto alla compilazione è prestato, su richiesta, esclusivamente dai soggetti indicati all'Art. 16, prima della chiusura della busta. L'operatore annota sulla busta la data e l'ora di consegna.

5. Trasmissione alla Fondazione. I punti di raccolta trasmettono le buste chiuse alla Fondazione entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e comunque, per le buste consegnate entro il termine, entro il 15 dicembre 2026. Eventuali ritardi nella trasmissione non sono imputabili al richiedente: per il rispetto del termine fa fede la ricevuta di consegna.

6. Obblighi dei punti di raccolta. I punti di raccolta non aprono le buste, le trasmettono alla Fondazione nei termini del comma 5 e non trattengono copia della documentazione né dei dati dei richiedenti, salvo quanto strettamente necessario a documentare la trasmissione, da distruggere al termine della procedura.

7. Termini. Per le domande cartacee valgono i termini dell'Art. 18, entro l'orario di apertura del punto di raccolta nel giorno di scadenza.

8. Completezza – causa di esclusione. Qualunque sia la modalità di presentazione, sono escluse, senza possibilità di integrazione successiva, le domande prive di uno dei seguenti documenti o con uno di essi non correttamente compilato o non sottoscritto:

Fondazione CLAUDIO & VANDA BRUNOD – ENTE FILANTROPICO
Fondo di dotazione indisponibile € 30.000 i.v.
C.F. 97909930014

www.fondazionebrunod.com

Sede legale e amministrativa
Corso Re Umberto, 54
10128 Torino - Italia



Fondazione Brunod – ente filantropico

- modulo di domanda (Allegato C), compilato secondo le istruzioni ivi indicate e sottoscritto;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- informativa (Allegato D) sottoscritta.

Per la valutazione dell'ISEE si applica quanto previsto dall'Art. 10.

La mancanza della documentazione sanitaria di cui all'Art. 4 non comporta l'esclusione della domanda del richiedente che abbia compiuto 65 anni, che è valutata nella sola graduatoria generale; per il richiedente di età inferiore a 65 anni la domanda non è ammissibile (Art. 4).

ART. 16.2 – PUNTI DI RACCOLTA DELLA DOMANDA

Di seguito i punti di raccolta identificati:

Ente	Indirizzo	(Giorni e orari di apertura previo appuntamento)	Referente (desk)
Consorzio IN.RE.TE.	Via Circonvallazione 54/B 10015 Ivrea (TO)	Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 8.30/16.30 – 0125646111	Persona in quel momento presso il desk
Sclerosi Multipla Canavesana (SMC)	Via Samone 24 10010 Banchette (TO)	Martedì, Venerdì 15.00/17.00 – Solo WhatsApp 3203021871	Doretto Ivan
“Si può fare con Matteo Gamero”	10010 Barone Can.se (TO)	Orari di apertura della sede, previo appuntamento – info@sipuofareconmatteo.org	Roberto Gamero
Avis Comunale di Ivrea	Via Dei Cappuccini 16, 10015 Ivrea (TO)	Lunedì 20.30/22.30, Giovedì 17.30/18.30 – info@avis-ivrea.it Telefono: 0125 641298	Presenti in associazione

I punti di raccolta presso gli enti di cui all'Allegato F, Sezione B, ricevono esclusivamente le domande dei propri soci o iscritti. L'Avis Comunale di Ivrea riceve le sole domande dei propri soci, fermi restando i requisiti di cui all'Art. 3. **Il supporto alla compilazione è prestato esclusivamente dal Consorzio IN.RE.TE. e dalle strutture del Comune di residenza a ciò abilitate, che possono indirizzare il richiedente al Consorzio IN.RE.TE. (Art. 16); gli altri punti di raccolta ricevono soltanto domande già compilate.**



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

I documenti da allegare alla domanda sono indicati nell'Allegato C, Sezione 6; i documenti obbligatori e le conseguenze della loro mancanza sono indicati all'Art. 16.1, comma 8.

Ai fini dell'Art. 10, per certificazione di disabilità o non autosufficienza si intende il verbale di invalidità civile, il verbale di accertamento della condizione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 o altra certificazione equivalente riconosciuta ai fini ISEE.

La Fondazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché di richiedere la documentazione strettamente necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano le conseguenze previste dalla normativa vigente e dall'Art. 22 del presente bando.

ART. 18 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2026: entro le ore 23:59, se inviata via e-mail; entro l'orario di apertura del punto di raccolta, se consegnata in forma cartacea (Art. 16.1). Fanno fede, rispettivamente, la data e l'ora di ricezione risultanti dai sistemi informatici della Fondazione o quelle indicate nella ricevuta di consegna.

La graduatoria finale sarà approvata entro il 18 gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'Art. 20. I beneficiari saranno contattati individualmente e attivati dalla società incaricata del servizio entro la fine del mese di febbraio 2027.

Proroga e riapertura dei termini (di seguito «proroga»)

a) Qualora, all'approvazione della prima graduatoria, i beneficiari individuati siano inferiori a 30, la Fondazione potrà disporre la riapertura dei termini per i soli posti residui.

b) L'avviso è pubblicato dopo la comunicazione degli esiti della prima graduatoria e comunque entro il 28 febbraio 2027. Il nuovo termine è fissato in circa 2 (due) mesi dalla pubblicazione, per entrambe le modalità di presentazione. L'avviso indica la data e l'ora di scadenza, i posti residui per ciascuna quota (generale e dedicata) e i termini di approvazione della graduatoria successiva e di attivazione del servizio.

c) L'avviso è pubblicato sul sito www.fondazionebrunod.com, che ne costituisce l'unico canale ufficiale: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sono previste comunicazioni individuali. Ai soli fini della diffusione, l'avviso è inoltrato per conoscenza anche ai soggetti coinvolti nell'iniziativa, tra cui il Consorzio IN.RE.TE. e il Comune di Ivrea.

d) La prima graduatoria, approvata entro il 18 gennaio 2027, si intende consolidata e non più modificabile.



Fondazione Brunod – ente filantropico

e) Le domande pervenute dopo il 10 dicembre 2026 sono conservate. Se la riapertura è disposta, concorrono alla graduatoria successiva insieme a quelle pervenute entro il nuovo termine. Se non è disposta, non sono ammesse.

f) Ne consegue che le domande sono valutate ed evase in ordine cronologico per periodo di presentazione. Un richiedente con ISEE più elevato che abbia presentato domanda entro il primo termine potrà quindi essere attivato prima di un richiedente con ISEE più basso che l'abbia presentata solo dopo. Questo criterio garantisce tempi di attivazione certi a chi ha presentato domanda entro le scadenze via via previste.

ART. 19 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Fondazione provvederà alla costituzione di una Commissione di valutazione, costituita in forma di organismo interno, composto esclusivamente da membri della Fondazione, incaricata della verifica delle domande e della formazione delle graduatorie. La Commissione verificherà: il possesso dei requisiti; la completezza della documentazione; la corretta attribuzione dei punteggi, sulla base delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda; l'eventuale appartenenza alla graduatoria dedicata; la formazione della graduatoria finale. La Fondazione potrà richiedere chiarimenti o integrazioni documentali qualora necessari. Le richieste di chiarimento o integrazione non possono comportare l'introduzione di criteri di valutazione diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente bando. La richiesta indicherà il termine, non inferiore a 7 giorni lavorativi, entro il quale il richiedente dovrà fornire quanto richiesto; decorso inutilmente tale termine, la Fondazione procederà alla valutazione sulla base della documentazione validamente acquisita, ove ciò sia possibile, ovvero dichiarerà la domanda non valutabile per carenza documentale.

Le richieste di chiarimento o integrazione non possono riguardare i documenti obbligatori di cui all'Art. 16.1, comma 8, la cui mancanza o incompleta compilazione comporta l'esclusione. Possono riguardare esclusivamente chiarimenti sulle dichiarazioni rese e la documentazione richiesta in sede di controllo ai sensi dell'Art. 17, purché relativa a condizioni già esistenti alla data di scadenza applicabile ai sensi dell'Art. 18. **Non è ammessa l'integrazione con dichiarazioni, condizioni o requisiti sopravvenuti.**

I componenti della Commissione sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rispetto ai richiedenti e sono tenuti alla riservatezza sui dati, inclusi quelli sanitari, di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

La valutazione e l'attribuzione dei punteggi sono effettuate sulla base dei criteri oggettivi e documentali previsti dagli Artt. 9-13, a partire dai dati e dalle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Il presente bando non prevede una procedura amministrativa di ricorso interno avverso gli esiti della selezione, fatto salvo ogni diritto previsto dalla normativa applicabile.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 20 – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine della procedura di valutazione, la Fondazione approverà la graduatoria finale dei beneficiari entro il 18 gennaio 2027, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 18; in caso di proroga, l'eventuale graduatoria successiva è approvata entro il termine indicato nell'avviso.

La graduatoria non sarà pubblicata, integralmente o in altra forma accessibile al pubblico, in considerazione della natura dei dati sottesi ai criteri di valutazione (Artt. 9-13) — che comprendono informazioni sulla situazione economica e, per alcuni richiedenti, dati relativi alla salute — dai quali situazioni di disagio economico o condizioni di salute potrebbero essere desunte anche indirettamente.

L'esito della selezione sarà comunicato individualmente a ciascun richiedente mediante il codice identificativo di cui all'Art. 16, con indicazione dell'ammissione o meno tra i 30 beneficiari; nessun dato, codice o altro elemento che consenta di ricondurre pubblicamente un richiedente al proprio esito sarà pubblicato o reso accessibile al pubblico in altra forma. Ai soli fini di trasparenza generale della procedura, la Fondazione potrà rendere pubblico sul proprio sito internet unicamente il dato aggregato del numero complessivo dei beneficiari individuati (ad esempio: "Sono stati individuati 30 beneficiari"), senza alcun elenco nominativo o di codici identificativi.

Ai beneficiari sarà comunicata individualmente l'ammissione al progetto e saranno fornite le indicazioni necessarie per l'attivazione del servizio.

ART. 21 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il presente articolo si applica esclusivamente ai beneficiari dei dispositivi finanziati dalla Fondazione.

Il beneficiario si impegna a:

- utilizzare correttamente il dispositivo;
- seguire le istruzioni fornite dal soggetto gestore;
- comunicare eventuali variazioni rilevanti della propria situazione;
- comunicare eventuali trasferimenti presso strutture residenziali;
- collaborare alle attività di monitoraggio del progetto;
- restituire il dispositivo entro 30 giorni dalla cessazione del sostegno, secondo le modalità comunicate dalla Fondazione, salvo il caso di prosecuzione autonoma di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

La restituzione avviene senza oneri per il beneficiario: la Fondazione organizza il ritiro del dispositivo presso il domicilio del beneficiario, con modalità comunicate al momento della cessazione. In caso di decesso del beneficiario, la restituzione è richiesta ai familiari o alle persone di riferimento indicate.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Qualora, alla cessazione del sostegno, il beneficiario prosegua autonomamente il rapporto con Televita S.p.A. secondo quanto previsto dall'Art. 8, la Fondazione gli cede gratuitamente il dispositivo; da quel momento ogni condizione è disciplinata esclusivamente dal rapporto diretto tra il beneficiario e Televita S.p.A.

ART. 22 – CESSAZIONE E DECADENZA

Il sostegno cessa in caso di: perdita dei requisiti previsti dal bando; trasferimento stabile presso una struttura residenziale; dichiarazioni non veritiere; mancata presentazione della documentazione per il rinnovo, ai sensi dell'Art. 8; mancato utilizzo del servizio non regolarizzato nel termine di cui all'Art. 8; utilizzo del servizio intenzionalmente contrario alle istruzioni fornite dal soggetto gestore, tale da compromettere il funzionamento del dispositivo o la sicurezza del servizio; rinuncia volontaria; altre condizioni oggettive sopravvenute espressamente previste dal presente bando che rendano incompatibile la prosecuzione del sostegno.

Ai fini del rinnovo annuale di cui all'Art. 8, la Fondazione richiede al beneficiario, con modalità semplificate, la conferma dei dati dichiarati nella domanda presentata per il primo anno o il loro eventuale aggiornamento, fermo restando quanto richiesto dall'Art. 8 (nuova attestazione ISEE e, ove necessario, certificazione ASL).

In caso di guasto o rottura del dispositivo non imputabile al beneficiario, lo stesso è sostituito senza oneri a carico del beneficiario: durante il periodo di garanzia (2 anni dall'attivazione), a cura di Televita S.p.A.; successivamente, a cura e spese della Fondazione. In caso di danneggiamento o perdita imputabili a un utilizzo del dispositivo contrario alle istruzioni fornite dal soggetto gestore, o comunque imputabili al beneficiario, le relative conseguenze economiche sono determinate secondo i criteri stabiliti nella convenzione tra la Fondazione e Televita S.p.A. e comunicati al beneficiario prima dell'attivazione del servizio.

In caso di rinuncia, decadenza o cessazione anticipata, la Fondazione procede allo scorrimento della graduatoria secondo le modalità di cui all'Art. 4, compatibilmente con le condizioni operative del servizio. Lo scorrimento è possibile entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti (Art. 20), termine di conservazione dei dati dei richiedenti idonei non beneficiari (Allegato D, punto 8). I dispositivi che si rendono disponibili dopo tale termine restano nella disponibilità della Fondazione, che ne definisce la riassegnazione con successiva procedura, anche nell'ambito di eventuali edizioni successive del progetto.

ART. 23 – MONITORAGGIO DEL PROGETTO

La Fondazione procede al monitoraggio dell'iniziativa, con rilevazioni a 3, 6 e 12 mesi, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia e l'impatto sociale. I seguenti dati sono rilevati dalla società incaricata del servizio e forniti alla Fondazione in forma aggregata, con modalità tali da impedire, direttamente o indirettamente, l'identificazione dei singoli beneficiari, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (fa eccezione il solo dato individuale di cui al penultimo capoverso del presente articolo):



Fondazione Brunod – ente filantropico

- numero complessivo dei beneficiari e, ove necessario ai fini della valutazione del progetto, caratteristiche aggregate preventivamente definite, senza articolazioni che consentano l'identificazione diretta o indiretta dei singoli beneficiari;
- numero delle richieste di soccorso;
- numero degli allarmi;
- eventuali rilevazioni di caduta;
- tempi di risposta;
- eventuali interventi attivati;
- utilizzo del servizio di teleassistenza;
- grado di soddisfazione degli utenti e delle famiglie;
- eventuali criticità riscontrate.

Considerato il numero limitato di beneficiari della prima edizione (30), i dati aggregati di cui sopra non saranno articolati secondo combinazioni di caratteristiche che, per effetto di tale numero contenuto, possano consentire, anche indirettamente, la re-identificazione di una singola persona.

Prima di qualsiasi comunicazione o pubblicazione esterna dei risultati, la Fondazione verifica che le modalità di aggregazione adottate non consentano l'identificazione, anche indiretta, dei singoli beneficiari, tenendo conto anche di informazioni ragionevolmente disponibili a soggetti esterni. Qualora tale rischio non possa essere escluso, il relativo dato non sarà comunicato o pubblicato nella forma considerata a rischio.

Fa eccezione il solo dato individuale, riferito a ciascun beneficiario, costituito da un'informazione binaria relativa alla presenza o assenza di utilizzo del servizio nel trimestre di riferimento, come definito all'Art. 8, fornito con cadenza trimestrale ai fini della verifica della prosecuzione e del rinnovo del sostegno di cui al medesimo articolo; tale dato non comprende in alcun caso informazioni relative a tipologia, contenuto, frequenza, localizzazione o gestione delle singole segnalazioni, né informazioni sanitarie.

I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalla Fondazione per valutare la prosecuzione del progetto e il suo eventuale ampliamento territoriale.

ART. 24 – RUOLO DEI COMUNI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI

Il rapporto di adesione all'iniziativa intercorre, ai sensi dell'Art. 2, con il Consorzio IN.RE.TE., la cui adesione determina l'inclusione di tutti i Comuni ad esso associati, e con gli enti aderenti, ed è formalizzato mediante lettera di adesione. I Comuni non sono parte di un autonomo rapporto di adesione con la Fondazione, ma sono coinvolti nella collaborazione operativa di cui al presente articolo in conseguenza dell'adesione del Consorzio.

I Comuni ricompresi nell'ambito territoriale e gli altri soggetti territoriali potranno collaborare alla diffusione del bando e all'individuazione e sensibilizzazione delle persone potenzialmente interessate.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Potranno inoltre, ove concordato con la Fondazione e nel rispetto delle rispettive competenze, favorire la conoscenza del progetto presso i servizi sociali, sanitari e assistenziali del territorio.

La collaborazione territoriale non comporta automaticamente l'assunzione da parte dei Comuni di obblighi economici o gestionali relativi al servizio.

I Comuni e gli altri soggetti territoriali che lo abbiano concordato con la Fondazione possono operare come punti di raccolta delle domande cartacee ai sensi dell'Art. 16.1 e dell'Art. 16.2.

ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente bando, alla valutazione delle domande, alla formazione della graduatoria e alla gestione amministrativa del progetto. Tale trattamento da parte della Fondazione riguarda esclusivamente la fase di selezione dei beneficiari; nella successiva fase di erogazione del servizio, la Fondazione non accede ai dati relativi alle singole segnalazioni, agli allarmi, alle localizzazioni, alle informazioni sanitarie o alle altre informazioni operative trattate dal soggetto gestore, fatto salvo il trattamento dei dati amministrativi strettamente necessari alla gestione del rapporto con il beneficiario e alla verifica dei requisiti per la prosecuzione del sostegno, come precisato all'Art. 5 e all'Art. 8.

Il trattamento dei dati relativi ai beneficiari si articola in tre fasi distinte: (i) comunicazione da parte della Fondazione a Televita S.p.A. dei soli dati necessari all'identificazione del beneficiario selezionato, ai sensi dell'Art. 16; (ii) raccolta diretta, da parte di Televita S.p.A., delle ulteriori informazioni necessarie all'attivazione del servizio, incluse quelle della scheda personale di cui all'Art. 5, punto 4; (iii) trattamento dei dati operativi e sanitari da parte di Televita S.p.A. durante l'erogazione del servizio, ai sensi dell'Art. 5, punto 9, e del presente articolo.

Le basi giuridiche dei singoli trattamenti sono individuate distintamente in relazione alle rispettive finalità — gestione della domanda, finalità istituzionali della Fondazione, comunicazione dei dati alla società incaricata, trattamento dei dati relativi alla salute — come specificato nell'Allegato D, cui si rinvia integralmente.

Per le attività connesse all'erogazione del servizio di telesoccorso e teleassistenza, il soggetto gestore tratterà i dati necessari alla prestazione del servizio secondo le proprie responsabilità. Per la fase di erogazione del servizio, le parti hanno individuato Televita S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento per le finalità proprie della gestione operativa del servizio, in coerenza con quanto previsto per l'accesso tramite voucher (Allegato E.2), ferma restando la verifica della qualificazione dei rispettivi ruoli in relazione alle effettive finalità e modalità dei trattamenti svolti, come risultanti dalla convenzione, dall'informativa resa da Televita S.p.A. e dagli eventuali accordi in materia di protezione dei dati.

Particolare attenzione sarà riservata ai dati relativi alla salute e agli altri dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali, che saranno trattati esclusivamente nei limiti necessari alle finalità previste.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Le modalità dettagliate di trattamento dei dati sono indicate nell'informativa privacy allegata al bando (Allegato D) e nella documentazione relativa all'attivazione del servizio.

I dati e le informazioni relativi al monitoraggio operativo individuale sono trattati esclusivamente dal soggetto gestore nell'ambito dell'erogazione del servizio. La Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS non accede a tali informazioni e non riceve dati individuali relativi a localizzazioni, eventi di caduta, SOS o altre segnalazioni operative, né informazioni sanitarie, salvo i soli dati amministrativi espressamente previsti dal bando.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è pubblicato in data 22 ottobre 2026 sul sito internet della Fondazione (www.fondazionebrunod.com) e sui siti internet dei soggetti coinvolti nell'iniziativa, tra cui il Consorzio IN.RE.TE. e il Comune di Ivrea. Esso costituisce il testo di riferimento per l'intera prima edizione del progetto (anno 2027) e non sarà oggetto di modifiche nel corso della stessa, salvo mere correzioni di carattere formale che non incidano sui requisiti, sui criteri di valutazione o sulle condizioni di accesso al servizio. La pubblicazione dell'avviso di proroga previsto dall'Art. 18 e l'aggiornamento dell'elenco dei punti di raccolta di cui all'Art. 16.2 non costituiscono modifica del bando.

L'Allegato G (scheda tecnica del servizio) è completato e validato da Televita S.p.A. alla data di pubblicazione del bando. Dopo la pubblicazione può essere aggiornato, a cura della società incaricata, solo per dati tecnici od organizzativi che non modificano le condizioni del servizio: un cambiamento sostanziale del servizio segue invece la procedura di modifica di cui al comma successivo. I termini di conservazione dei dati di posizione sono comunicati da Televita S.p.A. al beneficiario all'atto dell'attivazione, nell'informativa di cui all'Art. 6.

Eventuali modifiche sostanziali potranno essere valutate dalla Fondazione esclusivamente al termine della prima edizione, sulla base degli esiti del monitoraggio e dell'analisi del tessuto sociale del territorio, in vista delle edizioni successive.

La Fondazione potrà inoltre valutare, sulla base degli esiti della prima edizione, l'estensione del progetto ad altri Comuni del territorio.

Il progetto "Sempre Vicini" nasce infatti con una prospettiva di progressiva costruzione di una rete territoriale di protezione, nella quale Fondazione, Comuni, associazioni, servizi e altri soggetti interessati possano collaborare per favorire la sicurezza e la permanenza al domicilio delle persone fragili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni normative vigenti e, per gli aspetti meramente organizzativi e operativi non incidenti sui requisiti, sui criteri di selezione o sulle condizioni di accesso al servizio, le determinazioni organizzative della Fondazione.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ART. 27 – ACCESSO AL SERVIZIO TRAMITE VOUCHER A CONDIZIONI AGEVOLATE

Il voucher costituisce esclusivamente un'attestazione delle condizioni economiche agevolate concordate tra la Fondazione e Televita S.p.A. e non costituisce un contributo economico, un buono monetario o un titolo di pagamento a carico della Fondazione.

La partecipazione al bando non determina automaticamente l'assegnazione del dispositivo né l'ammissione tra i 30 beneficiari finanziati dalla Fondazione. Le persone ammesse alla selezione ma non rientranti tra i 30 beneficiari potranno accedere al servizio attraverso le condizioni economiche agevolate di cui al presente articolo.

Oltre ai richiedenti del bando non rientrati nei 30 posti, la Fondazione intende porsi come punto di riferimento territoriale per l'accesso al servizio di telesoccorso e teleassistenza anche per persone che non possiedano i requisiti del bando (Art. 3) o non vi abbiano partecipato, e che siano interessate ad attivare il servizio a proprie spese. Su richiesta della persona interessata, di un familiare, di un Comune o di altro soggetto del territorio, la Fondazione potrà rilasciare un voucher attestante le condizioni economiche di favore concordate con la società incaricata.

Le condizioni economiche del canale voucher sono fisse per tutte le attivazioni effettuate dal 22 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027. A partire dal 2028, Televita S.p.A. può aggiornarle per le sole nuove attivazioni, mediante comunicazione alla Fondazione con un preavviso di almeno 60 giorni. Per i servizi già attivati tramite voucher si applica quanto previsto nell'Allegato E.3.

Il canale voucher, attivo dalla data di pubblicazione del presente bando (22 ottobre 2026), è operativo per la durata della convenzione tra la Fondazione e Televita S.p.A. e nei limiti della capacità tecnica e organizzativa disponibile; non è soggetto alle scadenze e ai termini previsti per la partecipazione al bando (Artt. 18-20); non è pertanto legato alla singola edizione annuale del progetto "Sempre Vicini", né richiede una nuova pubblicazione per restare attivo negli anni successivi. Televita S.p.A. può sospendere nuove attivazioni tramite voucher o modificare la copertura territoriale con un preavviso di almeno 60 giorni, fatti salvi i contratti già perfezionati con gli utenti.

Resta fermo quanto previsto all'Art. 6 per i dispositivi finanziati dalla Fondazione, ai quali le previsioni del presente articolo non si applicano.

Il voucher sarà rilasciato entro un termine massimo di 1 mese dalla ricezione di una richiesta completa di tutta la documentazione prevista dall'Allegato E.

La Fondazione ha già concordato con la società incaricata condizioni di favore, riportate in Allegato E.3 (condizioni economiche di riferimento) e utilizzabili da chiunque ne faccia richiesta secondo le modalità di cui all'Allegato E. Non avendo la Fondazione alcuno scopo di lucro, i rapporti, anche di natura economica, intercorreranno sempre e soltanto direttamente tra i soggetti coinvolti — la persona fisica interessata e la società erogatrice del servizio — senza alcun coinvolgimento economico della Fondazione.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Il rilascio del voucher non richiede il possesso dei requisiti previsti dall'Art. 3 del bando, né la presentazione della documentazione economica (ISEE) o sanitaria: è sufficiente l'identificazione puntuale della persona interessata, secondo quanto indicato nell'Allegato E. Il servizio è attivabile tramite questo canale per le persone residenti sul territorio della Regione Piemonte.

Il voucher è utilizzato esclusivamente ai fini della prima attivazione del servizio da parte della persona interessata; le eventuali prosecuzioni successive sono regolate direttamente tra la persona e Televita S.p.A., senza necessità di un nuovo voucher, salvo diversamente concordato tra le parti.

La Fondazione non conserva alcun diritto, interesse commerciale o titolo di esclusiva sui nominativi delle persone che abbiano utilizzato il voucher, né costituisce un proprio elenco clienti a fini commerciali o di intermediazione; il rapporto tra la persona interessata e Televita S.p.A., una volta attivato il servizio, si svolge in piena autonomia e senza alcun ruolo, anche informale, di intermediazione economica da parte della Fondazione.

La Fondazione dichiara di non percepire, direttamente o indirettamente, alcuna remunerazione, provvigione, retrocessione, sconto riservato, rimborso spese o altro vantaggio economico comunque denominato, in relazione alla convenzione con Televita S.p.A. e alle prestazioni erogate ai soggetti di cui al presente Articolo, ivi compresi i soggetti non beneficiari del bando ai quali sia rilasciato il voucher agevolato. Le condizioni economiche negoziate con Televita S.p.A. sono documentate in apposita convenzione scritta, conservata agli atti della Fondazione e sottoponibile a verifica da parte degli organi di controllo interni e, ove richiesto, del Comune. Qualunque eventuale vantaggio economico comunque riconosciuto alla Fondazione in relazione alla presente convenzione sarà da questa integralmente destinato al finanziamento delle attività previste dal presente bando, con separata evidenza contabile.

Le richieste di voucher si presentano esclusivamente via e-mail, secondo l'Allegato E; non è prevista la consegna cartacea presso i punti di raccolta di cui all'Art. 16.2.



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO C – Modulo di domanda di partecipazione - OBBLIGATORIO

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “SEMPRE VICINI” – Prima edizione 2027

Da inviare a fondazione@fondazionebrunod.com oppure consegnare in busta chiusa presso uno dei punti di raccolta dell'Art. 16.2 (Art. 16.1).

Per una corretta valutazione della domanda è necessario inserire dati assolutamente veritieri e compilare obbligatoriamente tutte le informazioni richieste. Qualora alcune di esse non siano nella disponibilità del richiedente, dovrà essere inserita la dicitura "dato non disponibile", utilizzabile esclusivamente per i campi della Sezione 1 diversi da nome e cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza, che restano sempre obbligatori ai fini della corretta identificazione del richiedente; tale dicitura non è ammessa per i campi con risposta Sì/No delle Sezioni 2, 2-bis, 4 e 5, fatta eccezione per la Sezione 4, che non deve essere compilata in assenza del consenso di cui all'Allegato D. Le domande contenenti campi obbligatori non compilati o privi della dicitura 'dato non disponibile', nei casi in cui tale dicitura è ammessa, saranno escluse ai sensi dell'Art. 16.1, comma 8.

Sezione 1 – Dati del richiedente

- Nome e cognome: _____
- Data e luogo di nascita: _____
- Codice fiscale: _____
- Residenza (via, civico, CAP, Comune): _____
- Recapito telefonico: _____
- Indirizzo e-mail (se disponibile): _____
- Modalità preferita per ricevere comunicazioni: ☐ e-mail ☐ telefono
- Solo se il Comune di residenza non è compreso nell'Allegato F, Sezione A — ente (Allegato F, Sezione B) di cui si è socio o iscritto alla data del 22 ottobre 2026 :



Fondazione Brunod – ente filantropico

Sezione 2 – Situazione abitativa e familiare

- Vive solo/a? Sì / No
- Se convive, le persone conviventi sono tutte non in grado di prestare assistenza (ad esempio per età avanzata, disabilità o condizioni di salute)? Sì / No / Non Applicabile (Vive solo/a)
- Ha familiari residenti nello stesso Comune di residenza? Sì / No
- Ha contatti regolari (almeno settimanali) con familiari, vicini o altre figure di riferimento? Sì / No
- Presenza di caregiver, badante o assistente domiciliare: Sì / No

Sezione 2-bis – Requisiti di accesso (Art. 3, punti 3, 4 e 6)

- Vive presso il proprio domicilio: Sì / No
- Mantiene un livello di autonomia compatibile con la vita domiciliare: Sì / No
- Non usufruisce di servizi residenziali continuativi (RSA o strutture socio-sanitarie/assistenziali equivalenti): Sì / No

Sezione 3 – Situazione economica

- Valore ISEE in corso di validità: € _____
- Tipologia di ISEE presentata: ☐ ISEE ordinario ☐ ISEE Socio-Sanitario (solo se in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 e allegata la relativa certificazione — v. Sezione 6)
- Numero attestazione ISEE: _____
- Data di rilascio: _____

Sezione 4 – Elementi di fragilità (ai fini del punteggio, Art. 13)

La compilazione della presente Sezione presuppone il previo consenso esplicito al trattamento dei dati relativi alla salute, prestato ai sensi dell'Allegato D. In assenza di tale consenso, la presente Sezione non deve essere compilata e al criterio di cui all'Art. 13 sono attribuiti 0 punti, fermo restando il diritto di partecipare alla selezione sulla base degli altri criteri previsti dagli Artt. 9-12.

- Ha subito almeno un episodio di caduta negli ultimi 12 mesi? Sì / No
- Assume regolarmente farmaci prescritti per una o più patologie croniche che incidono sulle condizioni di autonomia, mobilità o sicurezza personale? Sì / No
- Utilizza abitualmente ausili per la deambulazione (bastone, deambulatore, sedia a rotelle o simili)? Sì / No



Fondazione Brunod – ente filantropico

Sezione 5 – Richiesta di accesso alla graduatoria dedicata (Art. 4 del bando)

La graduatoria dedicata consente l'accesso al servizio anche a persone con età inferiore a 65 anni, purché in possesso degli altri requisiti di cui all'Art. 3 e di una patologia o condizione riconosciuta ai sensi dell'Art. 4. I richiedenti di età inferiore a 65 anni concorrono esclusivamente nella graduatoria dedicata.

- Alla data di presentazione della domanda il/la richiedente ha compiuto 65 anni? La risposta è utilizzata esclusivamente ai fini del controllo di coerenza con la data di nascita indicata in Sezione 1 e per verificare l'accesso alla graduatoria generale o, ricorrendone i requisiti, alla graduatoria dedicata di cui all'Art. 4; non costituisce elemento autonomo di valutazione. Sì / No
- Si richiede l'accesso alla graduatoria dedicata? Sì / No

Se sì, il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 3, fatto salvo il requisito anagrafico, per il quale si applica la deroga prevista dall'Art. 4, e allega certificazione ufficiale rilasciata o riconosciuta dalla ASL di competenza, attestante la patologia o condizione rilevante, riassumendone in breve il contenuto nello spazio seguente:

Sezione 6 – Documenti allegati (barrare quanto allegato)

(*) documenti obbligatori: la loro mancanza comporta l'esclusione

- Copia di un documento di identità in corso di validità (*) ()
- Certificazione di disabilità o non autosufficienza, solo in caso di utilizzo dell'ISEE Socio-Sanitario ai sensi dell'Art. 10 ()
- Attestazione ISEE in corso di validità (*) ()
- Eventuale documentazione a comprovare le condizioni dichiarate — esclusi gli elementi di fragilità di Sezione 4, per i quali non è richiesta documentazione salvo richiesta della Fondazione ai sensi dell'Art. 17 ()
- Documentazione sanitaria per l'accesso alla graduatoria dedicata (solo se richiesta in Sezione 5) ()
- Informativa e modulo di consenso al trattamento dei dati personali (Allegato D), firmato (*) ()



Fondazione Brunod – ente filantropico

Sezione 7 – Dichiarazioni

- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni del progetto “Sempre Vicini” e del relativo bando. ()
- Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al vero. ()

Sezione 8 – Soggetto che presenta la domanda (da compilare solo se diverso dal richiedente)

- Nome e cognome: _____
- CF: _____
- Relazione con il richiedente (familiare / tutore / amministratore di sostegno / servizi sociali del Comune / altro, specificare): _____
- Recapito telefonico ed e-mail: _____

Data: _____ Firma del richiedente: _____

Firma di chi presenta la domanda, se diverso dal richiedente (obbligatoria in tal caso):



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO D – Informativa sul trattamento dei dati personali e modulo di consenso per i dati relativi alla salute "Sempre Vicini"

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

1. Titolare del trattamento

Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS, con sede in Torino (Corso Re Umberto, 54, 10128 Torino – Italia), C.F. 97909930014, in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di gestione del bando "Sempre Vicini".

La Fondazione non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati.

2. Finalità del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: a) valutazione dell'ammissibilità della domanda e formazione della graduatoria; b) gestione amministrativa del progetto "Sempre Vicini"; c) comunicazione con il richiedente in merito all'esito della domanda; d) attività di monitoraggio del progetto, in forma aggregata e non identificativa; e) verifica della permanenza delle condizioni per la prosecuzione e il rinnovo del sostegno, mediante acquisizione dal soggetto gestore, con cadenza trimestrale, della sola informazione individuale relativa alla presenza o assenza di utilizzo del servizio nel trimestre di riferimento, secondo quanto previsto dall'Art. 8 del bando, con esclusione di qualsiasi dato relativo a SOS, cadute, allarmi, chiamate, localizzazione, o alla frequenza o al contenuto dell'utilizzo.

3. Base giuridica del trattamento

Per la gestione della domanda di partecipazione, la valutazione dell'ammissibilità e la comunicazione dell'esito, il trattamento si fonda sull'esecuzione di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR); la medesima base è ritenuta applicabile, in relazione alla concreta struttura del procedimento, alla comunicazione dei dati alla società incaricata della gestione del servizio, limitatamente a quanto necessario all'identificazione dei beneficiari selezionati, alla verifica dell'avvenuta assegnazione e alla successiva attivazione.

Per le finalità istituzionali della Fondazione, il trattamento si fonda inoltre sul legittimo interesse della Fondazione (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR) a perseguire le proprie finalità statutarie di carattere filantropico e sociale, consistenti nel favorire la sicurezza, l'autonomia e la permanenza al domicilio delle persone fragili tramite il progetto "Sempre Vicini" (Art. 1 del bando). Rispetto a tale base giuridica, l'interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, ai sensi dell'art. 21 GDPR.

Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato dalla Fondazione ai fini della formazione della graduatoria (criterio di fragilità, Art. 13) e della verifica dei requisiti di accesso alla graduatoria dedicata (Art. 4) è effettuato sulla base del consenso esplicito dell'interessato, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, espresso mediante due

Fondazione CLAUDIO & VANDA BRUNOD – ENTE FILANTROPICO

Fondo di dotazione indisponibile € 30.000 i.v.
C.F. 97909930014

www.fondazionebrunod.com

Sede legale e amministrativa
Corso Re Umberto, 54
10128 Torino - Italia



Fondazione Brunod – ente filantropico

manifestazioni separate e specifiche contenute nel modulo di consenso allegato alla presente informativa. In assenza del consenso relativo all'Art. 13 (prima casella), da prestare prima della compilazione della Sezione 4 dell'Allegato C, i relativi dati non sono raccolti: la Sezione 4 non viene compilata e al criterio di fragilità (Art. 13) sono attribuiti 0 punti. In assenza del consenso relativo all'Art. 4 (seconda casella), la documentazione sanitaria non è valutata e non è possibile l'accesso alla graduatoria dedicata: il richiedente che abbia compiuto 65 anni resta valutabile nella graduatoria generale, mentre la domanda del richiedente di età inferiore a 65 anni non è ammissibile. Il richiedente che abbia compiuto 65 anni resta in ogni caso valutabile secondo gli altri criteri previsti dagli Artt. 9-12.

Per la verifica delle condizioni di prosecuzione e rinnovo di cui al punto 2(e), il trattamento dell'informazione individuale binaria sull'utilizzo del servizio si fonda sull'esecuzione del rapporto di sostegno in essere con il beneficiario (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR).

4. Categorie particolari di dati (dati sanitari)

Per la formazione della graduatoria (Art. 13) e, ove richiesto, per l'accesso alla graduatoria dedicata di cui all'Art. 4 del bando, sarà necessario trattare dati relativi alla salute, rientranti tra le categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR) — quali dichiarazioni relative a episodi di caduta, assunzione di farmaci per patologie croniche, utilizzo di ausili per la deambulazione e, per l'accesso alla graduatoria dedicata, la certificazione della patologia rilevante.

Tali dati sono trattati nei limiti strettamente necessari alla valutazione della domanda, sulla base della condizione di liceità di cui al punto 3, terzo paragrafo, e raccolti mediante un consenso libero, specifico, informato e distinto rispetto al consenso prestato per le altre finalità di cui al punto 2.

Si precisa che la Fondazione tratta tali dati esclusivamente nella fase di selezione dei beneficiari (formazione della graduatoria); nella successiva fase di erogazione del servizio, la Fondazione non svolge alcuna attività su tali dati né vi accede, come previsto dall'Art. 5.

5. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e conservati per il tempo indicato al successivo punto 8.

6. Destinatari dei dati

I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati ai seguenti destinatari, nei limiti strettamente necessari alle rispettive finalità:

- alla società incaricata della gestione del servizio di telesoccorso/teleassistenza (attualmente Televita S.p.A.), che opera quale autonomo titolare del trattamento per la fase di erogazione del servizio, come precisato all'Art. 25,



Fondazione Brunod – ente filantropico

limitatamente ai dati necessari all'attivazione e all'erogazione del servizio nei confronti dei soli beneficiari selezionati;

- ai soggetti che prestano supporto alla compilazione (strutture del Comune di residenza a ciò abilitate e Consorzio IN.RE.TE., Art. 16) o che operano come punti di raccolta (Consorzio IN.RE.TE., enti aderenti e Avis Comunale di Ivrea, Art. 16.2), limitatamente ai dati necessari a tali attività. Per la sola consegna, si tratta del nome e cognome riportati sulla busta e dei dati della ricevuta, senza accesso al contenuto della busta.
- per la sola finalità di verifica delle condizioni di prosecuzione e rinnovo di cui al punto 2(e), Televita S.p.A. potrà comunicare alla Fondazione, con cadenza trimestrale, la sola informazione individuale binaria relativa alla presenza o assenza di utilizzo del servizio nel trimestre di riferimento, nei limiti e secondo la definizione di cui agli Artt. 8 e 23 del bando.
- ai fornitori di servizi informatici della Fondazione (Microsoft), che operano in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, limitatamente alla gestione dei sistemi informatici.

7. Trasferimento dei dati

I dati sono trattati con i servizi cloud di Microsoft (Microsoft 365 e Azure), configurati per la conservazione dei dati in data center situati nell'Unione europea. La Fondazione non trasferisce i dati fuori dallo Spazio economico europeo. Il fornitore può tuttavia effettuare trasferimenti limitati verso Paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, per attività di assistenza tecnica, sicurezza e gestione del servizio, sulla base della decisione di adeguatezza relativa all'EU-US Data Privacy Framework e delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.

8. Periodo di conservazione

I dati dei richiedenti idonei non risultati beneficiari, inclusi gli eventuali dati sanitari dichiarati ai fini degli Artt. 4 e 13, sono conservati per 12 mesi dalla comunicazione individuale dell'esito (Art. 20), ai soli fini dell'eventuale scorrimento della graduatoria (Artt. 4 e 22), e successivamente cancellati. I dati dei richiedenti esclusi o non idonei, e delle domande pervenute oltre il termine in assenza di riapertura (Art. 18), sono cancellati decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'esito. I dati dei beneficiari sono conservati per il periodo di erogazione del servizio e per la gestione dell'eventuale rinnovo, e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del sostegno, salvo diverso obbligo di legge.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento e di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca, nonché, ove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati, e di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a fondazione@fondazionebrunod.com.



Fondazione Brunod – ente filantropico

L'esercizio del diritto di cancellazione dei dati necessari alla gestione del rapporto comporta la decadenza dal beneficio del servizio, con conseguente restituzione del dispositivo secondo quanto previsto dall'Art. 21. Qualora la revoca del consenso riguardi un trattamento non più necessario alla gestione del rapporto e del servizio, essa non determina automaticamente la cessazione del beneficio; qualora, invece, il trattamento oggetto di revoca sia indispensabile per una specifica attività per la quale non sussista un'altra idonea base giuridica, la Fondazione valuterà le conseguenze della revoca sulla possibilità di proseguire tale specifica attività, nel rispetto della normativa applicabile, fermo restando, ove ne derivi l'impossibilità di proseguire il sostegno, quanto previsto dall'Art. 22 e dall'Art. 21.

Resta inteso che la Fondazione non svolge alcuna funzione di archiviazione o custodia dei documenti per conto dell'interessato oltre i termini di conservazione di cui al punto 8, e non è pertanto tenuta a fornirne restituzione o copia oltre tali termini.

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati necessari alla verifica dei requisiti generali è indispensabile per la partecipazione al bando. Il mancato conferimento dei dati necessari alla verifica di specifici requisiti o criteri di punteggio comporta l'impossibilità di valutare il relativo requisito o criterio, nei limiti previsti dal presente bando.

MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – “Sempre Vicini”

Se il richiedente è privo della capacità di prestare validamente il consenso, questo è espresso dal tutore o dall'amministratore di sostegno legalmente designato. Un familiare privo di rappresentanza legale può assistere la persona nella compilazione della domanda ma non può sostituirsi ad essa nella prestazione del consenso, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Il/la sottoscritto/a _____, CF: _____,
letta l'informativa sopra riportata, dichiara di averne ricevuto copia e di averne preso visione (firma obbligatoria anche in assenza dei consensi sottostanti)

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 2(a)-(c) non richiede consenso, fondandosi sull'esecuzione di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR), come indicato al punto 3. La finalità di cui al punto 2(d) (monitoraggio del progetto) non richiede parimenti un consenso specifico, in quanto i dati pervengono alla Fondazione esclusivamente in forma aggregata e non identificativa, e pertanto non costituiscono, in tale fase, trattamento di dati personali riferibili al singolo interessato.

Neppure la finalità di cui al punto 2(e) (verifica delle condizioni di prosecuzione e rinnovo) richiede un consenso, fondandosi sull'esecuzione del rapporto di sostegno, come indicato al punto 3.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Il presente modulo deve essere sempre sottoscritto, anche da chi non presta i consensi sottostanti; in mancanza della sottoscrizione la domanda è esclusa (Art. 16.1, comma 8). I due consensi al trattamento dei dati relativi alla salute sono facoltativi. In particolare:

- senza il primo consenso (Art. 13), la Sezione 4 dell'Allegato C non va compilata e al criterio di fragilità sono attribuiti 0 punti; la domanda resta valida;
- senza il secondo consenso (Art. 4), non è possibile accedere alla graduatoria dedicata: il richiedente che ha compiuto 65 anni partecipa alla sola graduatoria generale, mentre la domanda del richiedente di età inferiore a 65 anni non è ammissibile.

☐ Acconsento esplicitamente al trattamento dei miei dati relativi alla salute risultanti dalle risposte fornite nella Sezione 4 dell'Allegato C, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'Art. 13 del bando.

☐ Acconsento esplicitamente al trattamento dei miei dati relativi alla salute e della documentazione sanitaria allegata, esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso alla graduatoria dedicata prevista dall'Art. 4 del bando.

Data: _____ Firma dell'interessato (o del soggetto legittimato a esprimere il consenso per suo conto):



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO E — Accesso al servizio tramite VOUCHER a condizioni agevolate

Iniziativa continuativa della Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS, aperta al territorio della Regione Piemonte a partire dal 22 ottobre 2026.

Cos'è

Oltre ai 30 dispositivi finanziati direttamente attraverso il bando “Sempre Vicini” – Prima edizione 2027, la Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS mette a disposizione, in via continuativa, un canale di accesso a condizioni economiche agevolate al servizio di telesoccorso e teleassistenza, tramite la società Televita S.p.A. Il canale non è vincolato alla durata o al numero delle edizioni del bando e resta attivo fino a eventuale modifica o cessazione della convenzione con il gestore.

Questo canale è aperto alle persone fisiche residenti nel territorio della Regione Piemonte che richiedano l'attivazione del servizio alle condizioni previste dall'Allegato E, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dal bando (Art. 3) e indipendentemente dall'aver partecipato o meno al bando stesso. Non comporta alcun onere economico per la Fondazione: il servizio resta sempre a pagamento da parte della persona interessata, alle condizioni agevolate concordate dalla Fondazione con Televita S.p.A. (Allegato E.3). La Fondazione non sostiene né anticipa costi relativi alla fornitura del dispositivo, all'attivazione o all'erogazione del servizio, né assume obbligazioni di pagamento nei confronti di Televita S.p.A. per conto della persona interessata.

L'obiettivo della Fondazione è porsi come punto di riferimento territoriale per la conoscenza e l'accesso al servizio, favorendone la diffusione presso famiglie, Comuni e altri soggetti del territorio, senza trarne alcun vantaggio economico.

A chi si rivolge

- Persone che hanno partecipato al bando “Sempre Vicini” e non sono rientrate nei 30 posti finanziati;
- persone che non possiedono i requisiti previsti dal bando (età, ISEE, residenza nell'ambito territoriale del bando, ecc.) ma sono comunque interessate ad attivare il servizio a proprie spese;
- persone che semplicemente non hanno mai fatto domanda al bando, ma desiderano comunque accedere al servizio a condizioni agevolate.

La richiesta può essere presentata dalla persona interessata stessa, da un familiare, da un Comune o da altro ente o soggetto del territorio che segnali il bisogno.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Tracker oppure Smartwatch per telesoccorso e monitoraggio

Dispositivo Tracker

Il dispositivo tracker sarà dotato di:

- pulsante SOS per la richiesta di aiuto;
- comunicazione vocale bidirezionale;
- localizzazione GPS;
- rilevazione automatica di eventuali cadute, quale funzione di supporto soggetta ai limiti tecnici indicati nell'Allegato G;
- possibilità di utilizzo sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione.

Dispositivo Smartwatch

Lo smartwatch avrà le stesse funzionalità del tracker, con in aggiunta la possibilità di rilevare e monitorare alcuni parametri fisiologici.

Sarà quindi dotato di:

- pulsante SOS per la richiesta di aiuto;
- comunicazione vocale bidirezionale con la centrale operativa;
- localizzazione GPS;
- rilevazione automatica di eventuali cadute, quale funzione di supporto soggetta ai limiti tecnici indicati nell'Allegato G;
- possibilità di utilizzo sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione;
- rilevazione e monitoraggio, ove disponibili, di parametri quali battito cardiaco, pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno e temperatura corporea;
- eventuali ulteriori parametri fisiologici supportati dal dispositivo.

Lo smartwatch è destinato a funzioni di telesoccorso, teleassistenza e rilevazione indicativa di alcuni parametri fisiologici. I dati fisiologici eventualmente rilevati hanno finalità esclusivamente informative e di supporto e non sono destinati a finalità diagnostiche o terapeutiche, né sostituiscono la valutazione o l'assistenza di un professionista sanitario. La qualificazione regolatoria del dispositivo e la relativa destinazione d'uso sono quelle dichiarate dal fabbricante nella documentazione del prodotto. I dati fisiologici eventualmente rilevati sono consultabili e gestiti esclusivamente dai familiari dell'utente, tramite l'apposita app associata allo smartwatch (scaricabile gratuitamente tramite QR code da App Store o Google Play) e non sono in alcun caso accessibili alla Fondazione né a Televita S.p.A.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Come funziona

1. La persona interessata, un familiare, un Comune o altro ente del territorio compila e invia i moduli sottostanti (Allegato E.1 ed E.2) a fondazione@fondazionebrunod.com.
2. La Fondazione verifica la corrispondenza dei dati identificativi indicati nella richiesta con il documento allegato e rilascia, via e-mail, un voucher che attesta le condizioni economiche agevolate concordate con Televita S.p.A. (Allegato E.3), entro un termine massimo di 1 mese dalla ricezione della richiesta completa.
3. La persona (o un suo familiare) contatta direttamente Televita S.p.A., presentando il voucher ricevuto, per attivare il servizio alle condizioni concordate. Il voucher è verificato da Televita S.p.A. tramite il proprio sistema di controllo ed è utilizzato esclusivamente ai fini della prima attivazione.
4. Da quel momento, ogni rapporto — incluso quello economico — intercorre esclusivamente tra la persona interessata e Televita S.p.A. La Fondazione non ha alcun ruolo né alcun coinvolgimento economico nella fase di attivazione ed erogazione del servizio, e non riceve né gestisce alcun pagamento.

Non è richiesta alcuna documentazione economica (ISEE) o sanitaria: è sufficiente l'identificazione puntuale della persona interessata.

È fondamentale inviare allegato alla e-mail di richiesta:

1. Allegato E.1 – MODULO DI RICHIESTA VOUCHER “SEMPRE VICINI”
2. Allegato E.2 — Informativa e dichiarazione per il trattamento dei dati personali nell'ambito della richiesta di voucher a condizioni agevolate



Fondazione Brunod – ente filantropico

Allegato E.1 – MODULO DI RICHIESTA VOUCHER “SEMPRE VICINI”

Da inviare a: fondazione@fondazionebrunod.com

Sezione 1 – Dati della persona interessata

- Nome e cognome: _____
- Data di nascita: _____
- Codice fiscale: _____
- Indirizzo di residenza (via, civico, CAP, Comune – Regione Piemonte):

- Recapito telefonico: _____
- Indirizzo e-mail (facoltativo): _____

Sezione 2 – Soggetto che presenta la richiesta (da compilare solo se diverso dalla persona interessata)

- Nome e cognome: _____
- Codice fiscale: _____
- Relazione con la persona interessata (familiare / Comune / IN.RE.TE. / altro ente, specificare):

- Recapito telefonico ed e-mail: _____
- Se ente pubblico: ufficio/servizio di appartenenza e referente:

Sezione 3 – Scelta del dispositivo (barrare una sola opzione)

- Dispositivo Tracker []
- Dispositivo Smartwatch []



Fondazione Brunod – ente filantropico

Sezione 4 – Modalità di ricezione del voucher

Indicare la modalità di ricezione preferita:

☐ **desidero ricevere personalmente il voucher;**

☐ **autorizzo la Fondazione a trasmettere il voucher al soggetto indicato in Sezione 2, esclusivamente al fine di consentire il successivo contatto con Televita S.p.A.**

Se la presente domanda è sottoscritta direttamente dalla persona interessata (Firma Dichiarante in calce), la selezione della seconda opzione costituisce autorizzazione valida ed efficace.

Se la domanda è presentata da un soggetto terzo per conto della persona interessata e non è sottoscritta direttamente da quest'ultima, la Fondazione, prima del rilascio del voucher al soggetto richiedente, contatterà la persona interessata — anche telefonicamente, ove possibile — per acquisirne la conferma. In assenza di conferma ottenibile, il voucher sarà trasmesso esclusivamente alla persona interessata.

Sezione 5 – Documento allegato

- Copia di un documento di identità in corso di validità della persona interessata

Sezione 6 – Dichiarazione

- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle condizioni economiche di cui all'Allegato E.3 (condizioni economiche di riferimento) e prende atto che ogni rapporto, incluso quello economico, avverrà direttamente tra la persona interessata e la società Televita S.p.A., senza alcun coinvolgimento della Fondazione.
- Qualora il modulo sia compilato da un soggetto diverso dalla persona interessata ai sensi della Sezione 2, il sottoscrittore dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati identificativi indicati in Sezione 1 relativi alla persona interessata.

Data: _____ Firma Dichiarante: _____



Fondazione Brunod – ente filantropico

Allegato E.2 — Informativa e dichiarazione per il trattamento dei dati personali nell'ambito della richiesta di VOUCHER a condizioni agevolate (rif. Allegato E)

Ambito di applicazione: la presente informativa si applica esclusivamente alle richieste di voucher a condizioni agevolate di cui all'Art. 27 del bando e all'Allegato E, e non alle domande di partecipazione al bando “Sempre Vicini” – Prima edizione 2027, per le quali resta applicabile l'informativa di cui all'Allegato D.

1. Titolare del trattamento

Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS, con sede in Torino (Corso Re Umberto, 54, 10128 Torino – Italia), C.F. 97909930014, in qualità di Titolare del trattamento per le finalità di cui alla presente informativa (richiesta e rilascio del voucher "Sempre Vicini").

La Fondazione non ha nominato un Responsabile della protezione dei dati.

2. Natura dei dati trattati

Nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente dati identificativi comuni della persona interessata (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, recapiti, copia di un documento di identità) e, se diverso, del soggetto che presenta la richiesta. Non sono richiesti né trattati dati relativi alla situazione economica (ISEE) né dati relativi alla salute. La presente procedura di richiesta e rilascio del voucher non comporta la raccolta da parte della Fondazione di dati relativi alla salute né di dati concernenti le condizioni sanitarie della persona interessata. Gli eventuali dati trattati successivamente nell'ambito dell'erogazione del servizio — ivi compresi dati relativi a cadute, chiamate SOS, posizione GPS, allarmi e monitoraggio di cui all'Allegato G — sono raccolti e trattati esclusivamente da Televita S.p.A. nell'ambito del rapporto diretto con la persona interessata, e non transitano in alcun momento nella disponibilità della Fondazione. **I parametri fisiologici eventualmente rilevati dallo smartwatch sono consultabili e gestiti esclusivamente dai familiari della persona interessata, tramite l'app associata al dispositivo (Allegato E), e non sono in alcun caso accessibili alla Fondazione né a Televita S.p.A.**

3. Finalità del trattamento

I dati sono trattati esclusivamente per: a) verificare l'identità della persona interessata indicata nella richiesta; b) rilasciare il voucher attestante le condizioni economiche agevolate; c) comunicare alla società Televita S.p.A. i dati identificativi strettamente necessari a consentire alla persona interessata di attivare il servizio alle condizioni concordate.

4. Base giuridica del trattamento

Quando la richiesta è presentata direttamente dalla persona interessata, il trattamento si fonda sull'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato stesso (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR), essendo il rilascio



Fondazione Brunod – ente filantropico

del voucher un presupposto necessario, richiesto dalla persona, per l'attivazione di un servizio a pagamento con un soggetto terzo.

Quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalla persona interessata ai sensi della Sezione 2 dell'Allegato E.1, il trattamento si fonda sul legittimo interesse della Fondazione a favorire l'accesso al servizio (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR), fermo il diritto della persona interessata di opporsi secondo quanto previsto al successivo punto 8; ove la persona interessata confermi la richiesta, il trattamento si fonda altresì sull'esecuzione di misure precontrattuali richieste dalla stessa persona (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR).

5. Richieste presentate da un soggetto diverso dalla persona interessata

Qualora la richiesta sia presentata da un familiare, da un Comune, da un ente del territorio o da altro soggetto che segnali il bisogno o assista la persona interessata, ai sensi della Sezione 2 del Modulo di richiesta voucher (Allegato E.1):

- il soggetto richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nell'interesse della persona interessata e di averla informata, per quanto possibile, del trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dalla presente informativa;
- la richiesta non richiede una dichiarazione di rappresentanza legale, trattandosi di una semplice segnalazione del bisogno della persona interessata; la Fondazione non effettua una verifica preventiva sistematica della relazione dichiarata dal soggetto richiedente, fermo restando che eventuali dichiarazioni non veritiere restano imputabili al soggetto che le ha rese secondo la normativa applicabile;
- la presentazione della richiesta da parte di un familiare, di un Comune, di un ente del territorio o di altro soggetto non attribuisce a tale soggetto alcun potere di rappresentanza della persona interessata, né lo abilita a concludere contratti, assumere obbligazioni o in altro modo agire in nome e per conto della stessa nei rapporti con Televita S.p.A.; l'eventuale contratto per l'attivazione del servizio è stipulato esclusivamente dalla persona interessata, salvo che quest'ultima conferisca a terzi, con le forme previste dalla legge, un potere di rappresentanza specifico a tal fine, estraneo alla presente procedura di richiesta voucher;
- quando i recapiti della persona interessata sono disponibili, la Fondazione invia a quest'ultima una comunicazione di conferma della richiesta ricevuta, prima o contestualmente al rilascio del voucher;
- resta comunque salva la facoltà della persona interessata, non appena ne abbia conoscenza, di esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui al successivo punto 8, incluso il diritto di opporsi al trattamento e di richiedere la cancellazione dei propri dati.

6. Destinatari dei dati

I dati saranno comunicati esclusivamente alla società Televita S.p.A., nella misura strettamente necessaria all'attivazione del servizio di telesoccorso e teleassistenza, e limitatamente ai seguenti dati: nome e cognome; codice fiscale; data di nascita; indirizzo di residenza o domicilio, ai fini dell'attivazione del dispositivo; numero identificativo



Fondazione Brunod – ente filantropico

del voucher e tipologia di dispositivo scelto (Tracker o Smartwatch); recapito telefonico, ai fini del contatto per l'attivazione del servizio. L'indirizzo e-mail, ove fornito facoltativamente dalla persona interessata, potrà essere comunicato a Televita S.p.A. esclusivamente per l'invio di conferme o comunicazioni relative al servizio, e non costituisce dato richiesto ai fini dell'attivazione. Nessun altro dato, oltre a quelli sopra elencati, sarà comunicato a Televita S.p.A. nell'ambito della presente procedura. Resta fermo il trattamento da parte dei fornitori di servizi informatici della Fondazione, in qualità di responsabili del trattamento.

6-bis. Trasferimento dei dati

I dati sono trattati con i servizi cloud di Microsoft (Microsoft 365 e Azure), configurati per la conservazione dei dati in data center situati nell'Unione europea. La Fondazione non trasferisce i dati fuori dallo Spazio economico europeo. Il fornitore può tuttavia effettuare trasferimenti limitati verso Paesi terzi, in particolare gli Stati Uniti, per attività di assistenza tecnica, sicurezza e gestione del servizio, sulla base della decisione di adeguatezza relativa all'EU-US Data Privacy Framework e delle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea.

7. Conservazione dei dati

I dati sono conservati per il tempo necessario al rilascio del voucher e, successivamente, per un periodo non superiore a 12 mesi, salvo che la persona interessata attivi effettivamente il servizio con Televita S.p.A., nel qual caso ogni ulteriore trattamento è di esclusiva competenza della società stessa quale autonomo titolare del trattamento per la gestione del rapporto contrattuale. Poiché il voucher è utilizzato esclusivamente ai fini della prima attivazione del servizio (Art. 27), il termine di 12 mesi risulta coerente con tale finalità.

8. Diritti dell'interessato

La persona interessata ha diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la rettifica o la cancellazione, di opporsi al trattamento, di ottenere, ove applicabile, la portabilità dei dati, e di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'esercizio del diritto di cancellazione, se esercitato prima del rilascio del voucher, comporta l'impossibilità per la Fondazione di dare seguito alla richiesta.

9. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il rilascio del voucher; il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta.



Fondazione Brunod – ente filantropico

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____, CF: _____,

- ☐ presenta la richiesta di voucher per sé stesso/a e dichiara di aver preso visione della presente informativa, comprese le basi giuridiche di trattamento indicate al punto 4;

oppure, se il richiedente è diverso dalla persona interessata:

- ☐ segnala il bisogno della persona interessata indicata nella Sezione 1 dell'Allegato E.1, dichiarando di averla informata, per quanto possibile, del trattamento dei suoi dati secondo la presente informativa, ai sensi e per gli effetti del precedente punto 5.

Data: _____

Firma: _____



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO E.3 – Condizioni economiche di riferimento concordate con Televita S.p.A.

Voce	Prezzo di listino	Prezzo già scontato	Sconto riconosciuto all'utente
Dispositivo Tracker - Dispositivo (configurazione e cessione del dispositivo)	€ 100	€ 65	-35,0%
Dispositivo Tracker - Abbonamento mensile al servizio di telesoccorso e teleassistenza	€ 30 / mese	€ 24 / mese	-20,0%
Dispositivo Smartwatch - Dispositivo (configurazione e cessione del dispositivo)	€ 120	€ 85	-29,2%
Dispositivo Smartwatch - Abbonamento mensile al servizio di telesoccorso e teleassistenza	€ 40 / mese	€ 35 / mese	-12,5%

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Validità delle condizioni

- Dispositivi finanziati dalla Fondazione nell'ambito del bando: si applicano i prezzi del dispositivo Tracker indicati nella colonna "Prezzo già scontato", vincolanti e fermi per l'intera durata del servizio finanziato, secondo quanto previsto dall'Art. 6. Per i beneficiari del bando è previsto il solo dispositivo Tracker, scelto dopo attenta valutazione della sua facilità d'uso per la popolazione destinataria, sulla base dei test effettuati sul territorio (Art. 1). Il dispositivo Smartwatch è disponibile esclusivamente tramite il canale voucher.
- Canale voucher – nuove attivazioni: le condizioni della tabella valgono per tutte le attivazioni effettuate entro il 31 dicembre 2027. Dal 2028 Televita S.p.A. può aggiornarle per le nuove attivazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 27.
- Canale voucher – servizi già attivi: chi ha attivato il servizio tramite voucher mantiene il prezzo applicato alla propria attivazione per almeno 12 mesi dalla data di attivazione. Eventuali variazioni successive sono comunicate dalla società con un preavviso di almeno 60 giorni, con facoltà per la persona interessata di recedere senza costi. Le eventuali variazioni delle condizioni economiche saranno applicate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti con i consumatori e delle condizioni contrattuali sottoscritte dall'interessato.

Il contratto relativo al servizio attivato tramite voucher è stipulato direttamente tra la persona interessata e Televita S.p.A.

Nel canale voucher il dispositivo è ceduto in proprietà alla persona interessata. I 30 dispositivi Tracker finanziati nell'ambito del bando sono invece di proprietà della Fondazione e concessi in comodato d'uso gratuito ai beneficiari (Artt. 7, 8 e 21).



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO F – Ambito della prima edizione (Art. 2)

Pubblicato in forma definitiva alla data di pubblicazione del bando (22 ottobre 2026); non soggetto ad aggiornamenti nel corso della prima edizione.

Sezione A – Comuni associati al Consorzio IN.RE.TE. (42)

Sono compresi i Comuni associati al Consorzio direttamente o tramite Unione di Comuni: Albiano d'Ivrea, Bollengo, Burolo e Chiaverano tramite l'Unione Collinare della Serra; Quassolo, Quincinetto e Tavagnasco tramite l'Unione Montana "Dora Baltea".

Albiano d'Ivrea · Andrate · Azeglio · Baldissero Canavese · Banchette · Bollengo · Borgofranco d'Ivrea · Brosso · Burolo · Caravino · Carema · Cascinette d'Ivrea · Chiaverano · Colletterto Giacosa · Cossano Canavese · Fiorano Canavese · Issiglio · Ivrea · Lessolo · Loranze · Montalto Dora · Nomaglio · Palazzo Canavese · Parella · Pavone Canavese · Piverone · Quagliuzzo · Quassolo · Quincinetto · Rueglio · Salerano Canavese · Samone · Settimo Rottaro · Settimo Vittone · Strambinello · Tavagnasco · Torre Canavese · Traversella · Val di Chy · Valchiusa · Vidracco · Vistrorio

Sezione B – Enti aderenti (possono partecipare i loro soci o iscritti al 22 ottobre 2026, ovunque residenti)

- Associazione Sclerosi Multipla Canavesana APS – Via Samone 24, 10010 Banchette (TO) – C.F. 93053490012
- "Si può fare con Matteo Gamero" – ODV 10010 Barone Can.se (TO), C.F. 93051210016



Fondazione Brunod – ente filantropico

ALLEGATO G – Scheda tecnica del servizio (a cura di Televita S.p.A.)

Le informazioni contenute nel presente Allegato G sono fornite dal gestore del servizio e costituiscono parte integrante della documentazione informativa del progetto, limitatamente agli aspetti tecnici e operativi del servizio.

Verifiche periodiche e assistenza

- Periodicità delle verifiche sul dispositivo (Art. 5, punto 1): mensile (settimanale opzionale).
- Tempi di risposta indicativi della Centrale Operativa in caso di SOS, caduta o mancata risposta: 120 secondi dalla ricezione dell'allarme in Centrale Operativa.

Monitoraggio operativo da remoto da parte del soggetto gestore (Art. 5, punto 9)

La Fondazione Claudio & Vanda Brunod ETS non accede ai dati individuali relativi al monitoraggio operativo del servizio (localizzazioni, cadute, SOS, allarmi e altre segnalazioni), trattati esclusivamente dal soggetto gestore, come previsto dall'Art. 5, punto 9, e dall'Art. 25 del bando.

- Cosa viene monitorato: funzionamento del dispositivo, livello della batteria, posizione GPS, rilevazione delle cadute.
- Quando è attivo il monitoraggio: ricezione e gestione degli allarmi attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Finalità di ciascuna attività di monitoraggio:
 - funzionamento del dispositivo: verificare che il dispositivo sia operativo e segnalare eventuali anomalie;
 - livello della batteria: avvisare l'utente, e ove previsto la persona di riferimento, quando è necessaria la ricarica;
 - posizione GPS: localizzare l'utente in caso di allarme o su richiesta;
 - rilevazione delle cadute: generare un allarme e attivare l'assistenza.
- Soggetti con accesso ai dati di monitoraggio: personale interno della Centrale Operativa di Televita S.p.A.
- Modalità della localizzazione GPS: la posizione viene rilevata periodicamente dal dispositivo, ma non viene trasmessa in modo continuativo alla Centrale Operativa. È trasmessa solo su richiesta della Centrale Operativa (ad esempio su richiesta dei familiari o dell'Autorità Giudiziaria) oppure quando il dispositivo genera un allarme o un evento.
- Conservazione dei dati di posizione: i tempi di conservazione sono indicati da Televita S.p.A. nell'informativa privacy consegnata all'attivazione del servizio.



Fondazione Brunod – ente filantropico

Limiti tecnici

Localizzazione GPS

Per rilevare la posizione, il dispositivo deve ricevere il segnale di almeno quattro satelliti: più satelliti sono visibili, più la posizione è precisa. La ricezione può essere ridotta o assente nei luoghi chiusi, nelle vie strette tra edifici alti, nei boschi fitti, in particolari condizioni meteorologiche o per le riflessioni del segnale dovute alla conformazione del terreno.

Rilevazione automatica delle cadute

La rilevazione automatica delle cadute è una funzione di supporto e, come ogni sistema di rilevazione automatica, può dare falsi positivi (la segnalazione di un evento che non è una reale caduta) e falsi negativi (la mancata rilevazione di una caduta).

Il comportamento del sistema dipende dalle caratteristiche dei sensori e dagli algoritmi dei dispositivi utilizzati. I dispositivi attualmente forniti riconoscono automaticamente diversi tipi di movimento riconducibili a una caduta e consentono di regolare la sensibilità della rilevazione in base alle esigenze del servizio.

Una sensibilità più alta intercetta un maggior numero di possibili cadute, ma può aumentare le segnalazioni non corrispondenti a cadute reali. Una sensibilità più bassa riduce le segnalazioni improprie, ma aumenta il rischio che alcuni eventi non vengano rilevati. La configurazione viene quindi scelta per ottenere un equilibrio adeguato tra capacità di rilevazione e contenimento degli allarmi impropri.

La rilevazione automatica resta una funzione di ausilio e non può garantire il riconoscimento di tutte le cadute. Per questo il dispositivo consente sempre anche l'allarme manuale, con il quale l'utente può chiedere direttamente assistenza.

Altro

- Soggetto firmatario del contratto di servizio con il beneficiario o la persona interessata: legale rappresentante di Televita S.p.A.
- Referente di Televita S.p.A. per la Fondazione: Valentina Caramori.

Condizioni contrattuali

- Dispositivo: di proprietà del cliente.
- Scheda SIM fornita da Televita S.p.A.
- Garanzia: 2 anni dalla data di attivazione.
- Durata iniziale del contratto (canone): 12 mesi.



Fondazione Brunod – ente filantropico

- Rinnovo: automatico, per periodi di 12 mesi, fino a un massimo di 5 anni, salvo disattivazione tramite la procedura di disdetta.
- Modalità di disdetta: comunicazione formale tramite PEC, e-mail a info@televita.it, raccomandata o altro mezzo di comunicazione.
- Costi di recesso: nessuno.
- Assistenza e sostituzione del dispositivo: entro 10 giorni dal ricevimento del dispositivo, se il guasto non è imputabile al cliente.
- Gestione in caso di guasto: sostituzione del dispositivo.
- Conseguenze della cessazione dell'abbonamento: nessuna restituzione del dispositivo, disattivazione della SIM a cura di Televita S.p.A.
- Costi aggiuntivi non compresi nel listino dell'Allegato E.3: nessuno.
- Copertura territoriale del servizio: territorio italiano.

Per i 30 dispositivi del bando: il cliente contrattuale è la Fondazione, proprietaria del dispositivo e intestataria del canone; ai fini della protezione dei dati, Televita S.p.A. resta autonomo titolare del trattamento per l'erogazione del servizio (Art. 25). La restituzione del dispositivo è disciplinata dall'Art. 21. Il rinnovo annuale del canone non è automatico, ma subordinato alla conferma della Fondazione dopo la verifica di cui all'Art. 8. Dopo il periodo di garanzia, la sostituzione dei dispositivi guasti è a carico della Fondazione (Art. 22). Il beneficiario sottoscrive con Televita S.p.A. solo i documenti relativi alle procedure del servizio e alla privacy.